



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della
giurisprudenza penale della
Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati



GENNAIO 2024

Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA	5
SEZIONE SECONDA	23
SEZIONE TERZA	40
SEZIONE QUARTA	54
SEZIONE QUINTA	67
SEZIONE SESTA	84
SEZIONE SETTIMA	101

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezioni unite



SEZIONI UNITE

Nel mese di gennaio non ci sono pubblicazioni.

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione prima



SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 4302 del 15/12/2023 Cc. (dep. **31/01/2024**) Rv. **285714-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: BALDO DAVIDE. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA TRENTO, 04/07/2023

661019 IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Misura di sicurezza della libertà vigilata - Appello proposto dal solo imputato - Modifica delle modalità esecutive - Violazione del principio devolutivo - Esclusione - Ragioni.

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, anche nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, aggravi le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, dovendo le prescrizioni essere idonee ad evitare l'occasione di nuovi reati e potendo le stesse essere, pertanto, suscettibili di successive modifiche o limitazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 228, Cod. Pen. art. 229 CORTE COST., Cod. Pen. art. 230 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680

Massime precedenti Conformi: N. 48569 del 2017 Rv. 271406-01

Massime precedenti Vedi: N. 30640 del 2023 Rv. 284939-01, N. 49578 del 2022 Rv. 283888-01

Sez. 1, Sentenza n. 2875 del 12/12/2023 Cc. (dep. **23/01/2024**) Rv. **285810-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: CHIANESE CIPRIANO (CUI 062JPMO). P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE ASSISE APPELLO NAPOLI, 28/10/2021

602016 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - MISURA DI SICUREZZA - Applicazione di misura di sicurezza personale - Accertamento in concreto dell'effettiva pericolosità del condannato - Necessità - Sussistenza - Criteri - Indicazione.

In tema di misure di sicurezza, a seguito della modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, da accertarsi in concreto sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., globalmente valutati, senza possibilità di far ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 417, Legge 10/10/1986 num. 633 art. 31 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 3801 del 2014 Rv. 258602-01, N. 24873 del 2023 Rv. 284817-01, N. 11055 del 2010 Rv. 246789-01, N. 1027 del 2019 Rv. 274790-01, N. 7188 del 2021 Rv. 280804-01, N. 35996 del 2019 Rv. 276813-01

Massime precedenti Difformi: N. 32569 del 2023 Rv. 284980-02, N. 2025 del 2018 Rv. 272023-01, N. 33951 del 2021 Rv. 281999-01, N. 38108 del 2015 Rv. 265006-01, N. 44667 del 2016

SEZIONE PRIMA

Rv. 268678-01, N. 45836 del 2023 Rv. 285505-01, N. 24950 del 2023 Rv. 284829-02, N. 4115 del 2020 Rv. 278325-03

Massime precedenti Vedi: N. 20323 del 2021 Rv. 281288-01

Sez. 1, Sentenza n. 2090 del 12/12/2023 Cc. (dep. **17/01/2024**) Rv. **285710-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Imputato: S. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 19/06/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. - Potere discrezionale del giudice - Sussistenza - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61

Massime precedenti Conformi: N. 43848 del 2023 Rv. 285412-01

Massime precedenti Vedi: N. 43263 del 2023 Rv. 285358-01, N. 30767 del 2023 Rv. 284978-01, N. 43960 del 2023 Rv. 285307-01

Sez. 1, Sentenza n. 2078 del 12/12/2023 Ud. (dep. **17/01/2024**) Rv. **285717-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Imputato: PG C/ FATNASSI ALI (CUI: 0. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 13/04/2023

659030 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Art. 420-bis cod. proc. pen. - Formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Dichiarazione dello stato di latitanza - Procedimento in assenza - Legittimità - Condizioni.

Ai fini della dichiarazione di assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può ritenersi presupposto idoneo la sola corretta dichiarazione dello stato di latitanza che, costituendo un mero indice legale di conoscenza del procedimento, non sostituisce, né elimina l'esigenza di una verifica, in concreto, dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 48776 del 2023 Rv. 285572-01, N. 17095 del 2022 Rv. 283899-01, N. 19420 del 2022 Rv. 283264-01, N. 48376 del 2022 Rv. 284062-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01

Sez. 1, Sentenza n. 437 del 29/11/2023 Cc. (dep. **05/01/2024**) Rv. **285613-01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.**
Imputato: **FIORAVANTI FAUSTO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ANCONA, 26/04/2023

659052 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - Istanza di rinvio basata su certificato di ricovero privo dell'indicazione della patologia e della durata della malattia - Dedotte ragioni di "privacy" - Irrilevanza ai fini del rinvio - Onere per la parte di provare la causa dell'impedimento - Sussistenza - Diniego del rinvio dell'udienza - Legittimità - Fattispecie.

In tema di impedimento a comparire, l'onere della prova grava sull'imputato che, ove alleggi un certificato di ricovero privo di indicazioni circa la patologia e la durata della malattia, non può dedurre ragioni di "privacy", la cui normativa tutela la riservatezza del privato e non può essere invocata da chi abbia interesse a documentare un impedimento, sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice rigetti la richiesta di rinvio. (Fattispecie relativa a udienza di sorveglianza, alla quale il condannato aveva chiesto di presenziare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43373 del 2005 Rv. 233079-01

Massime precedenti Vedi: N. 1913 del 2021 Rv. 280299-01

Sez. 1, Sentenza n. 435 del 29/11/2023 Cc. (dep. **05/01/2024**) Rv. **285567-01**

Presidente: **CASA FILIPPO.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.**
Imputato: **BARCELLA SALVATORE.** (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 13/04/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Permesso premio - Assenza di pericolosità sociale - Valutazione - Criteri.

In tema di permessi premio ex art. 30-ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta, è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, sicché rileva, in senso negativo, la mancata rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5430 del 2005 Rv. 230924-01, N. 5505 del 2017 Rv. 269195-01, N. 9796 del 2008 Rv. 239173-01

Massime precedenti Vedi: N. 26557 del 2023 Rv. 284894-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, Sentenza n. 3338 del 24/11/2023 Cc. (dep. **26/01/2024**) Rv. **285713-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: BARO ERMANO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ANCONA, 19/04/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Violazione di pena accessoria - Revoca automatica - Esclusione - Valutazione della condotta dell'affidato e dell'incompatibilità con la prosecuzione della misura - Necessità.

La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente al mero riscontro della violazione di una pena accessoria, dovendo essere correlata alla valutazione complessiva della condotta dell'affidato, sia in riferimento all'intrinseca portata della violazione, sia all'incompatibilità con la prosecuzione della prova.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 27713 del 2013 Rv. 256367-01, N. 13376 del 2019 Rv. 275239-01, N. 36503 del 2018 Rv. 273614-01

Sez. 1, Sentenza n. 425 del 23/11/2023 Cc. (dep. **05/01/2024**) Rv. **285554-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: PMT C/ MUSACCO MARIO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE COSENZA, 23/05/2023

650001 ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - IN GENERE - Ordinanza - Irrevocabilità - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, che decide su situazioni giuridiche con carattere di definitività e che è soggetto a impugnazione è suscettibile di divenire irrevocabile, al pari delle sentenze, sicché non può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, salva l'emersione di elementi di novità. (Fattispecie relativa a un provvedimento, emesso in sede di esecuzione, con cui era stata revocata la precedente ordinanza di riconoscimento della continuazione tra diverse sentenze).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5099 del 1999 Rv. 214695-01, N. 2913 del 1997 Rv. 207773-01

Massime precedenti Vedi: N. 6761 del 1997 Rv. 206774-01

Sez. 1, Sentenza n. 2363 del 21/11/2023 Cc. (dep. **19/01/2024**) Rv. **285725-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE. Imputato: ALEMBERT ASSOCIATES. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 11/04/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di cui all'art. 187 d.lgs. n. 58 del 1998 - Limitazione dell'obbligatorietà ai soli beni costituenti profitto del reato per effetto dell'art. 26 legge n. 238 del 2021 - Applicabilità alle sentenze già passate in giudicato - Possibilità - Esclusione - Motivi.

SEZIONE PRIMA

In tema di confisca di azioni di società di capitali ex art. 187, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'applicazione del disposto di cui all'art. 26 legge 23 dicembre 2021, n. 238, che limita l'obbligatorietà della misura ai soli beni costituenti profitto del reato, è preclusa dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto l'ablazione che, consolidando il passaggio della titolarità del bene, costituisce il momento esecutivo della misura di sicurezza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 185, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 187 CORTE COST., Legge 23/12/2021 num. 238 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 2304 del 2021 Rv. 280221-01, N. 7116 del 2008 Rv. 239302-01

Sez. 1, Sentenza n. 2363 del 21/11/2023 Cc. (dep. **19/01/2024**) Rv. **285725-02**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Relatore:* **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Imputato:* **ALEMBERT ASSOCIATES. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Conf.)**

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 11/04/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca di cui all'art. 187 d.lgs. n. 58 del 1998 - Azioni di società di capitali quali beni strumentali alla commissione del reato di manipolazione di mercato - Fusione societaria - Nesso di pertinenzialità - Sussistenza.

In tema di confisca di azioni di società di capitali, la conversione dei titoli azionari utilizzati per la commissione del reato di manipolazione di mercato per effetto di fusione societaria, intervenuta dopo la commissione del reato, non fa venir meno il nesso di strumentalità tra i titoli e il reato commesso, in quanto la società incorporante succede nei diritti e negli obblighi delle società partecipanti alla fusione ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2504 bis, Legge 24/02/1998 num. 58 art. 187 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47312 del 2017 Rv. 271825-01

Massime precedenti Vedi: N. 4064 del 2016 Rv. 265498-01, N. 39573 del 2019 Rv. 276877-01

Sez. 1, Sentenza n. 1306 del 17/11/2023 Cc. (dep. **11/01/2024**) Rv. **285656-01**

Presidente: **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Estensore:* **LANNA ANGELO VALERIO.** *Relatore:* **LANNA ANGELO VALERIO.** *Imputato:* **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 21/03/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Autorizzazione alla detenzione di CD musicali - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione che aveva ritenuto sufficienti, al fine di escludere rischi per la sicurezza, l'apposizione del sigillo sui "compact disk", il ro acquisto mediante il cosiddetto "sopravvito" e la provenienza dei stessi supporti da autori di fama nazionale o internazionale).

SEZIONE PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 40

Massime precedenti Conformi: N. 43484 del 2021 Rv. 282213-01, N. 49280 del 2022 Rv. 283819-01

Massime precedenti Vedi: N. 33917 del 2021 Rv. 281794-01, N. 5211 del 2020 Rv. 278365-01, N. 36865 del 2021 Rv. 281907-01

Sez. 1, Sentenza n. 1304 del 16/11/2023 Cc. (dep. 11/01/2024) Rv. 285614-01

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **GALATI VINCENZO.** *Relatore:* **GALATI VINCENZO.** *Imputato:* **BONAVENTURA MORRIS MIKI. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' BARI, 22/05/2023

664033 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - Art. 310 cod. proc. pen. - Notifica dell'atto di appello all'indagato - Necessità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 comma 2, 111 Cost e 6, § 3, Cedu - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 310 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 comma 2, 111 Cost. e 6, § 3, Cedu, nella parte in cui non è prevista, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 584 cod. proc. pen. per le impugnazioni di merito, la notifica dell'atto di appello all'indagato, essendo garantito il diritto al contraddittorio dalla trasmissione degli atti al tribunale, ai sensi dell'art. 310, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1235 del 2011 Rv. 248868-01

Sez. 1, Sentenza n. 1303 del 16/11/2023 Cc. (dep. 11/01/2024) Rv. 285833-01

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.** *Imputato:* **MASSARI VINCENZO. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Conf.)**

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO POTENZA, 05/05/2023

661164 IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - Applicazione di misure coercitive - Esigenze cautelari - Criteri di valutazione - Riferimento alla disciplina dettata dall'art. 274 cod. proc. pen.

In tema di revisione, le misure coercitive applicabili ai sensi dell'art. 635, comma 1, cod. proc. pen. sono subordinate alla sussistenza delle esigenze cautelari, da valutarsi alla stregua dei criteri enunciati dall'art. 274 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 635, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 5596 del 1999 Rv. 214496-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 391 del 09/11/2023** Cc. (dep. **04/01/2024**) Rv. **285553-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: PIROMALLI ANTONIO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 24/10/2022

661062 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - Ricorso straordinario per errore di fatto - Omesso esame di un motivo di ricorso - Errore di fatto - Condizioni - Fattispecie.

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o che devono essere considerate implicitamente disattese perché incompatibili con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione. (Fattispecie in cui il condannato, nel dolersi dell'omesso scrutinio da parte della Corte di cassazione del motivo di ricorso relativo alla mancata rinnovazione del suo esame dibattimentale, a seguito della mutata composizione del collegio giudicante, non aveva indicato i motivi per cui quell'incombente istruttorio dovesse ritenersi decisivo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 53657 del 2016 Rv. 268982-01, N. 46044 del 2004 Rv. 230584-01, N. 20520 del 2007 Rv. 236731-01, N. 16287 del 2015 Rv. 263113-01, N. 34156 del 2004 Rv. 229099-01

Massime precedenti Vedi: N. 16131 del 2023 Rv. 284493-02, N. 27163 del 2022 Rv. 283631-01, N. 27622 del 2023 Rv. 284804-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16103 del 2002 Rv. 221280-01

Sez. 1, **Sentenza n. 1569 del 09/11/2023** Cc. (dep. **12/01/2024**) Rv. **285582-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: SIANI VINCENZO. Relatore: SIANI VINCENZO. Imputato: GIP TRIBUNALE POTENZA. (Diff.)

Dichiara competenza, GIP TRIBUNALE POTENZA, 01/06/2023

654022 COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI I MAGISTRATI - Competenza "in deroga" per connessione - Natura funzionale e non territoriale - Situazione sopravvenuta nel corso del giudizio d'appello - Conseguenze - Ragioni.

La speciale competenza stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen. ha natura funzionale e non semplicemente territoriale, sicché, nel caso in cui la connessione con un procedimento riguardante un magistrato sopravvenga al decreto che dispone il giudizio, la competenza spetta alla Corte di appello individuata ai sensi della predetta norma, prevalendo il principio della terzietà e imparzialità del giudice su quello della "perpetuatio iurisdictionis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13182 del 2012 Rv. 252593-01, N. 46244 del 2012 Rv. 254283-01

Massime precedenti Vedi: N. 26563 del 2014 Rv. 259967-01, N. 30199 del 2022 Rv. 283685-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 292 del 2005 Rv. 229633-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 2867 del 08/11/2023** Cc. (dep. **23/01/2024**) Rv. **285809-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: PALERMO ALFIO LUCA. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 04/05/2023

657005 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO - Avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione - Obbligo del giudice di esecuzione di considerare la valutazione effettuata dal giudice della cognizione - Sussistenza - Possibilità di prescindere - Condizioni.

In tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19358 del 2012 Rv. 252781-01, N. 54106 del 2017 Rv. 271903-01, N. 20471 del 2001 Rv. 219529-01

Massime precedenti Vedi: N. 12788 del 2023 Rv. 284264-01

Sez. 1, **Sentenza n. 386 del 07/11/2023** Cc. (dep. **04/01/2024**) Rv. **285552-01**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: HAMAMUSTAFA MOHAMMED. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 31/05/2023

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Associazione per delinquere - Distanza temporale tra la commissione dei reati fine e il provvedimento coercitivo - Attualità delle esigenze cautelari - Individuazione - Specifici elementi fattuali - Necessità - Ragioni.

In tema di misure coercitive disposte per il delitto di associazione per delinquere, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte partecipative risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto la fattispecie è qualificata solo dai delitti-fine e non postula necessariamente l'esistenza della struttura e delle connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari, attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3096 del 2018 Rv. 272153-01, N. 31587 del 2023 Rv. 285272-01, N. 38299 del 2023 Rv. 285217-01, N. 38848 del 2021 Rv. 282131-01

Sez. 1, **Sentenza n. 363 del 27/10/2023** Cc. (dep. **04/01/2024**) Rv. **285551-01**

SEZIONE PRIMA

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: CITRO SILVANO. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Conf.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE REGGIO EMILIA, 22/02/2023

657013 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO - Richiesta del condannato detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice precedente - Diritto ad essere tradotto in udienza - Esclusione - Diritto ad essere sentito - Sussistenza - Modalità - Indicazione - Omessa audizione - Conseguenze - Nullità di ordine generale e a regime intermedio.

In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, l'interessato che sia detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto, su sua richiesta, di essere sentito mediante collegamento a distanza, ovvero, qualora non vi consenta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 40835 del 2014 Rv. 260721-01, N. 12786 del 2021 Rv. 280860-01, N. 28557 del 2008 Rv. 240784-01

Massime precedenti Difformi: N. 10771 del 2003 Rv. 223931-01, N. 20285 del 2006 Rv. 234693-01

Massime precedenti Vedi: N. 50475 del 2018 Rv. 274546-01

Sez. 1, Sentenza n. 1914 del 27/10/2023 Cc. (dep. 16/01/2024) Rv. 285834-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: HUSSEIN ABDALLA ABDELMOHSN SHAABAN. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 21/03/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Presupposti - Presenza in Italia del condannato al momento della domanda - Necessità - Esclusione.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, deve aversi riguardo, nel giudizio prognostico concernente la realizzazione delle prospettive cui l'istituto è finalizzato, alla possibilità che la misura possa avere regolare svolgimento nel territorio nazionale, non assumendo rilievo l'attualità della presenza del condannato in Italia al momento della domanda.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 29655 del 2003 Rv. 226139-01, N. 43390 del 2014 Rv. 260722-01

Massime precedenti Vedi: N. 23526 del 2021 Rv. 281417-01

Sez. 1, Sentenza n. 359 del 26/10/2023 Cc. (dep. 04/01/2024) Rv. 285784-01

SEZIONE PRIMA

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **GALATI VINCENZO.** *Relatore:* **GALATI VINCENZO.**
Imputato: **PG C/ SEMA FERDINANT. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 24/11/2021

657002 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Giudice dell'esecuzione - Poteri - Interpretazione del giudicato - Limiti - Fattispecie.

In tema di procedimento di esecuzione, il giudice al quale sia richiesto di determinare con esattezza il trattamento sanzionatorio per ciascun reato onde accertare la pena ancora da espiare, in ragione del presofferto e per la presenza di reati ostativi, non può procedere all'integrazione o alla modificazione del titolo esecutivo mediante una diversa qualificazione giuridica dei reati. (Fattispecie in tema di riconoscimento di sentenza straniera, in cui il giudice dell'esecuzione aveva qualificato i reati in termini difformi dalla sentenza che aveva riconosciuto il provvedimento estero).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 735

Massime precedenti Vedi: N. 14984 del 2019 Rv. 275063-01, N. 16039 del 2016 Rv. 266624-01, N. 41597 del 2009 Rv. 245061-01

Sez. 1, Sentenza n. 197 del 25/10/2023 Cc. (dep. **03/01/2024**) Rv. **285550-01**

Presidente: **CALASELICE BARBARA.** *Estensore:* **RUSSO CARMINE.** *Relatore:* **RUSSO CARMINE.** *Imputato:* **PUGLISI CANNAOZZO VINCENZO. P.M. ROMANO GIULIO.** (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA CATANIA, 15/03/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Condizioni per la concessione - Fattispecie.

Ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà, sono richieste due distinte indagini, l'una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ostativo alla prognosi di positivo reinserimento sociale del condannato il non essersi attivato per risarcire il danno subito dalle vittime del reato).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20005 del 2014 Rv. 259622-01

Massime precedenti Vedi: N. 49 del 2021 Rv. 280211-01

Sez. 1, Sentenza n. 3317 del 25/10/2023 Cc. (dep. **26/01/2024**) Rv. **285712-01**

Presidente: **CALASELICE BARBARA.** *Estensore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Relatore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Imputato:* **I. P.M. COCOMELLO ASSUNTA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. MINORENNI CATANZARO, 21/03/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ordinanza istruttoria emessa dal giudice in sede di incidente probatorio - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA

È inammissibile il ricorso per cassazione contro le ordinanze istruttorie emesse dal giudice in sede di incidente probatorio, avendo le stesse natura di provvedimenti non autonomamente impugnabili, di contenuto non definitivo, suscettibili di essere revocati o modificati fino alla pronuncia della sentenza. (Fattispecie in materia di ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in sede di incidente probatorio, aveva disposto l'acquisizione, mediante lettura, delle dichiarazioni rese da soggetti divenuti irrimediabili).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Conformi: N. 36372 del 2021 Rv. 281948-01, N. 30753 del 2020 Rv. 279767-01

Massime precedenti Vedi: N. 35201 del 2017 Rv. 270682-01

Sez. 1, Sentenza n. 1776 del 20/10/2023 Cc. (dep. 15/01/2024) Rv. 285836-02

Presidente: **SANTALUCIA GIUSEPPE.** *Estensore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Relatore:* **CENTOFANTI FRANCESCO.** *Imputato:* **CORROTTO PIER GIUSEPPE. P.M. TOCCI STEFANO.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE VERCELLI, 20/04/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive - Applicazione da parte del giudice dell'esecuzione - Riferimento alla pena in concreto inflitta in sede di cognizione - Necessità - Rilevanza del presofferto o di pene relative a titoli esecutivi concorrenti - Esclusione.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice dell'esecuzione, per verificare la sostituibilità della pena, deve far riferimento, in relazione al limite massimo di quattro anni, a quella complessivamente inflitta in sede di cognizione, e non a quella residua da espiare, dopo il passaggio in giudicato, a seguito delle eventuali operazioni di calcolo di cui agli artt. 657 e 663 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663

Massime precedenti Vedi: N. 45450 del 2014 Rv. 260866-01, N. 35973 del 2021 Rv. 282478-01

Sez. 1, Sentenza n. 2358 del 12/10/2023 Cc. (dep. 19/01/2024) Rv. 285616-01

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **CASA FILIPPO.** *Relatore:* **CASA FILIPPO.** *Imputato:* **HRUSTIC JASMINE. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 30/05/2023

577018 PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE - Detenuta madre - Applicazione della detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena - Inidoneità del domicilio - Applicabilità della detenzione domiciliare "speciale" ex art. 47-quinquies, comma 1-bis, ord. pen. - Condizioni.

In tema di differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per madri di prole di età inferiore a un anno, ove non sussistano le condizioni per il differimento della pena obbligatorio ex art. 146 cod. pen. nella forma della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. a causa dell'inidoneità del domicilio indicato ai fini della custodia, è applicabile, in presenza di un concreto pericolo di recidiva o di fuga, la detenzione domiciliare speciale ex art. 47-

SEZIONE PRIMA

quinquies, comma 1-bis, ord. pen., da eseguirsi presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 com. 1 lett. 2), Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quinquies com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 12565 del 2015 Rv. 262301-01

Sez. 1, Sentenza n. 2356 del 12/10/2023 Cc. (dep. **19/01/2024**) Rv. **285584-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **ALIFFI FRANCESCO.** *Relatore:* **ALIFFI FRANCESCO.** *Imputato:* **SALVATO FABIO. P.M. CENICCOLA ELISABETTA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 03/04/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 - Limiti di pena per l'accesso alle sanzioni sostitutive - Criterio della pena inflitta dal giudice della cognizione - Estensione al procedimento davanti al giudice dell'esecuzione - Legittimità.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il principio secondo cui i limiti di legge per l'ammissione sono riferiti alla pena irrogata in sentenza e non a quella residua, ancora da espriare, opera anche nel caso di applicazione da parte del giudice dell'esecuzione, prevista dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36379 del 2023 Rv. 285268-01, N. 33788 del 2023 Rv. 285074-01

Sez. 1, Sentenza n. 2357 del 12/10/2023 Cc. (dep. **19/01/2024**) Rv. **285786-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **CASA FILIPPO.** *Relatore:* **CASA FILIPPO.** *Imputato:* **PARIS MARCELLO. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 23/05/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Rigetto in fase di giudizio - Riproposizione dell'istanza ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 150 del 2022 - Poteri del giudice di esecuzione - Limiti.

In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudicato sul motivato provvedimento di rigetto, formatosi successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, preclude al giudice dell'esecuzione l'esame dell'istanza presentata ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 stesso d.lgs., fatta salva l'allegazione, da parte del condannato, di elementi sopravvenuti idonei a modificare il precedente diniego.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36885 del 2023 Rv. 285270-01, N. 43975 del 2023 Rv. 285228-01, N. 40433 del 2023 Rv. 285295-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 2357 del 12/10/2023** Cc. (dep. 19/01/2024) Rv. **285786-02**

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CASA FILIPPO. Relatore: CASA FILIPPO. Imputato: PARIS MARCELLO. P.M. GARGIULIO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 23/05/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Pena pecuniaria - Diniego di sostituzione a seguito di prognosi di inadempimento dell'obbligo di pagamento - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, poiché la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58 com. 2, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17103 del 2016 Rv. 266639-01, N. 36639 del 2014 Rv. 260333-01, N. 37533 del 2021 Rv. 281928-01

Massime precedenti Difformi: N. 44402 del 2022 Rv. 283954-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 24476 del 2010 Rv. 247274-01

Sez. 1, **Sentenza n. 2077 del 05/10/2023** Ud. (dep. 17/01/2024) Rv. **285615-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: DE VITO MASSIMO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 23/09/2022

609076 REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IMPEDIMENTO VOLONTARIO DELL'EVENTO - Recesso attivo - Volontarietà della condotta impeditiva - Concorrente volontà di alterare le prove - Compatibilità - Fattispecie.

In tema di tentativo, il recesso attivo presuppone la volontarietà della condotta oggettivamente volta ad impedire l'evento, che non è esclusa dalla concorrente volontà di alterare le prove fornendo una diversa versione dei fatti. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso tale diminuzione in un caso in cui l'imputato, dopo aver colpito la vittima al torace con più coltellate, l'aveva portata al pronto soccorso, ove aveva fornito una diversa rappresentazione dell'accaduto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 com. 4, Cod. Pen. art. 575

Massime precedenti Vedi: N. 17518 del 2019 Rv. 275647-01, N. 22817 del 2014 Rv. 259725-01

Sez. 1, **Sentenza n. 2082 del 05/10/2023** Cc. (dep. 17/01/2024) Rv. **285657-01**

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: PMT C/ SAKJIA DORIAN (CUI 0. P.M. PEDICINI ETTORE. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 28/01/2023

663010 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE - Sussistenza di indizi di colpevolezza - Necessità - Esclusione - Verifica della configurabilità del reato legittimante l'arresto - Necessità - Contenuto - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA

In tema di convalida dell'arresto, la valutazione del giudice, pur non potendo estendersi all'accertamento dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deve, comunque, avere ad oggetto la sussistenza delle condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, tra le quali è inclusa la configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata. (Fattispecie relativa ad arresto in flagranza per il reato di reingresso, senza autorizzazione, successivo ad espulsione, di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in cui la Corte ha ritenuto la necessità di verificare l'effettiva esecuzione dell'espulsione e la conseguente trasgressione del divieto di reingresso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 381 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 4592 del 2005 Rv. 230866-01, N. 8422 del 2018 Rv. 272392-01, N. 45883 del 2009 Rv. 245444-01

Massime precedenti Vedi: N. 12954 del 2021 Rv. 280896-01

Sez. 1, Sentenza n. 2646 del 03/10/2023 Cc. (dep. **22/01/2024**) Rv. **285658-01**

Presidente: **MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO.** *Estensore:* **DI GIURO GAETANO.**
Relatore: **DI GIURO GAETANO.** *Imputato:* **TRIBUNALE GENOVA. P.M. PRATOLA GIANLUIGI.** (Conf.)

Dichiara competenza, TRIBUNALE GENOVA, 13/04/2023

654026 COMPETENZA - CONFLITTI - CASI - Emissione del decreto che dispone il giudizio immediato - Richiesta di giudizio abbreviato - Reati a citazione diretta - Competenza del giudice per le indagini preliminari - Sussistenza.

La competenza a provvedere sulla richiesta di giudizio abbreviato presentata a seguito dell'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, per un reato rispetto al quale è prevista la citazione diretta, appartiene al giudice per le indagini preliminari.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 558 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31927 del 2023 Rv. 285049-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3088 del 2006 Rv. 232560-01

Sez. 1, Sentenza n. 2629 del 29/09/2023 Ud. (dep. **22/01/2024**) Rv. **285724-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **CASA FILIPPO.** *Relatore:* **CASA FILIPPO.**
Imputato: **FALCO FRANCO. P.M. MANUALI VALENTINA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO CATANZARO, 04/04/2023

609110 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE - Cessazione del corso della prescrizione - Art. 161-bis cod. pen. - Applicazione - Decorrenza.

La cessazione del corso della prescrizione del reato prevista dall'art. 161-bis cod. pen., introdotto dall'art. 2 legge 27 settembre 2021, n. 134, trova applicazione nei procedimenti relativi ai reati commessi a far data dal 1 gennaio 2020.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 161 bis, Cod. Pen. art. 159 com. 2, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2

SEZIONE PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 18479 del 2017 Rv. 270225-01

Sez. 1, Sentenza n. 1209 del 22/09/2023 Ud. (dep. **10/01/2024**) Rv. **285835-01**

Presidente: **ROCCHI GIACOMO.** *Estensore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Relatore:* **CAPPUCCIO DANIELE.** *Imputato:* **ANGRI GENNARO. P.M. PERELLI SIMONE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/01/2023

659030 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Imputato non comparso in assenza di indicazione di legittimo impedimento - Omessa dichiarazione di assenza - Rinvio dell'udienza - Omessa comunicazione del rinvio all'imputato - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Ragioni.

All'imputato non comparso senza allegare alcun legittimo impedimento, di cui non sia stata dichiarata l'assenza, deve essere data comunicazione del rinvio dell'udienza, la cui omissione non integra un'ipotesi di mancata citazione, ma dà luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, da eccepire nella prima occasione processuale utile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24955 del 2017 Rv. 269948-01

Sez. 1, Sentenza n. 1296 del 19/09/2023 Cc. (dep. **11/01/2024**) Rv. **285832-01**

Presidente: **BONI MONICA.** *Estensore:* **FILOCAMO FULVIO.** *Relatore:* **FILOCAMO FULVIO.** *Imputato:* **CALOGIURI MATTIA FERNANDO. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE MILANO, 28/02/2023

671080 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE - Disposto di cui all'art. 460, comma 1, lett. h-ter), cod. proc. pen., novellato dall'art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità ai decreti penali di condanna emessi prima dell'entrata in vigore della disposizione, ma notificati successivamente - Sussistenza - Ragioni.

In tema di procedimento per decreto, il disposto dell'art. 460, comma 1, lett. h-ter, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 28, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a termini del quale è dato avviso all'imputato della possibilità di fruire di una riduzione della pena pecuniaria di un quinto in caso di mancata opposizione, trova applicazione, ex art. 2, comma quarto, cod. pen., anche con riguardo ai decreti penali di condanna emessi antecedentemente all'entrata in vigore di tale disposizione, ma notificati successivamente, trattandosi di norma di carattere processuale che ha prodotto effetti sostanziali, in quanto determinante un trattamento sanzionatorio più favorevole.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 com. 1 lett. H, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 28 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 5034 del 2019 Rv. 275218-01, N. 30691 del 2019 Rv. 276678-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 46653 del 2015 Rv. 265110-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 3048 del 15/09/2023** Ud. (dep. **24/01/2024**) Rv. **285711-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: ILENIKHENA SYLVESTER. P.M. PICARDI ANTONIETTA. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUDICE DI PACE SENIGALLIA, 30/01/2023

659030 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato - Accettazione della domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. - Sufficienza ai fini della dichiarazione di assenza - Esclusione - Ragioni.

Ai fini della dichiarazione di assenza, non può ritenersi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio, da parte dell'indagato, presso il difensore d'ufficio che abbia accettato la domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., in difetto di altri elementi indicativi dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il domiciliatario e il proprio assistito a dimostrazione della sua effettiva conoscenza del processo ovvero della sua volontaria sottrazione ad esso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19420 del 2022 Rv. 283264-01, N. 34523 del 2023 Rv. 285177-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01

Sez. 1, **Ordinanza n. 3063 del 15/09/2023** Cc. (dep. **24/01/2024**) Rv. **285720-01**

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: QUARTO FRANCESCO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Diff.)

Qualifica opposizione il ricorso, CORTE APPELLO BARI, 17/06/2022

657001 ESECUZIONE - IN GENERE - Provvedimento emesso "de plano" dal giudice dell'esecuzione - Ricorso per cassazione erroneamente proposto - Conversione in opposizione - Necessità - Ragioni.

Il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione in materia di confisca non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, per l'effetto, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione dei principi generali di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 313 del 2021 Rv. 280168-01, N. 8645 del 2023 Rv. 284403-01, N. 39515 del 2017 Rv. 271460-01, N. 12899 del 2022 Rv. 283061-01, N. 49317 del 2015 Rv. 265538-01, N. 38253 del 2018 Rv. 273738-01, N. 47750 del 2022 Rv. 283858-01, N. 40381 del 2019 Rv. 276934-01, N. 16018 del 2015 Rv. 263437-01

Massime precedenti Difformi: N. 1589 del 2020 Rv. 277945-01, N. 7182 del 2011 Rv. 249452-01, N. 21640 del 2018 Rv. 273149-01, N. 47051 del 2013 Rv. 257481-01, N. 55830 del 2018 Rv. 274624-01, N. 41510 del 2018 Rv. 274246-01

Massime precedenti Vedi: N. 1441 del 2024 Rv. 285634-01

SEZIONE PRIMA

Sez. 1, **Sentenza n. 3686 del 13/09/2023** Ud. (dep. **29/01/2024**) Rv. **285718-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: LIUNI TERESA. Relatore: LIUNI TERESA. Imputato: Z. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 26/01/2022

603065 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE - Circostanza aggravante ex art. 577, comma primo, n. 1, cod. pen. - Relazione affettiva e stabile convivenza - Nozione - Rapporto con l'ipotesi di cui alla legge n. 76 del 2016 - Indicazione.

L'aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di persona legata all'agente da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente trova applicazione nel caso in cui sussista, in concreto, tra i soggetti una prossimità affettiva e una duratura comunanza di vita, con legami di reciproca assistenza e protezione o, comunque, una stabile condivisione dell'abitazione, non dovendo necessariamente ricorrere l'ipotesi disciplinata dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, per il cui accertamento è necessaria la dichiarazione anagrafica prevista dagli artt. 4 e 13 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 1, Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 36 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/07/2019 num. 69 art. 11 com. 1 lett. A, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 4, DPR 30/05/1989 num. 223 art. 13

Sez. 1, **Sentenza n. 3686 del 13/09/2023** Ud. (dep. **29/01/2024**) Rv. **285718-02**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: LIUNI TERESA. Relatore: LIUNI TERESA. Imputato: Z. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO FIRENZE, 26/01/2022

677015 SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE - Fatto ritenuto in sentenza diverso da quello contestato - Conseguente a dichiarazione dell'imputato - Conseguenze - Fattispecie.

La violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza non è ravvisabile nel caso in cui l'accusa sia precisata o integrata con le risultanze delle dichiarazioni dell'imputato e degli altri atti acquisiti al processo e, in particolare, quando il fatto ritenuto in sentenza, quantunque diverso da quello contestato, sia stato prospettato dallo stesso imputato che, in tal caso, ha potuto difendersi in relazione alla diversa prospettazione volontariamente offerta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 577, comma primo, n. 1, cod. pen., a fronte della contestazione della sola relazione affettiva tra vittima e imputato, avendo questi descritto un rapporto di fidanzamento e convivenza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Cod. Pen. art. 577 com. 1 lett. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 20118 del 2010 Rv. 247330-01, N. 50326 del 2014 Rv. 261420-01, N. 23288 del 2010 Rv. 247761-01

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione seconda



SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 4244 del 21/12/2023 Ud. (dep. **31/01/2024**) Rv. **285822-01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: REINA CALOGERO. P.M. COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 16/03/2023

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-octies, cod. pen. - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-octies, cod. pen. non è necessario che la condotta del soggetto agente sia determinata da motivi attinenti all'esercizio dell'attività professionale del sanitario o presupponga un rapporto tra quest'ultimo e il paziente, essendo sufficiente che l'aggressione violenta o minacciosa sia realizzata contestualmente all'esercizio in atto dell'anzidetta attività. (Fattispecie relativa a rapina commessa in danni di due farmacistesse durante lo svolgimento della loro attività professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 628 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 11

Sez. 2, Sentenza n. 2346 del 19/12/2023 Cc. (dep. **19/01/2024**) Rv. **285799-01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: GIACOVAZZI FABIO. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 19/07/2023

594199 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - Manipolazione dei sistemi informatici per l'allocazione nei punti vendita autorizzati dei biglietti delle lotterie nazionali - Truffa informatica - Configurabilità - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Esclusione - Ragioni.

Integra il delitto di frode informatica la condotta di manipolazione dei sistemi informatici per l'allocazione nei punti vendita autorizzati dei biglietti delle lotterie nazionali, diretta all'individuazione dei biglietti vincenti, in funzione del loro acquisto e dell'incasso dei premi stabiliti per la vincita. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è configurabile il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in quanto difetta l'elemento dell'induzione in errore del soggetto passivo, tenuto all'erogazione del premio fissato per la vincita in base alla sola presentazione del biglietto vincente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 ter

Massime precedenti Conformi: N. 10354 del 2020 Rv. 278518-01

Massime precedenti Vedi: N. 54715 del 2016 Rv. 268871-01, N. 41435 del 2016 Rv. 268270-01, N. 13713 del 2023 Rv. 284521-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 1995 del 19/12/2023 Ud. (dep. 17/01/2024) Rv. 285729-01

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: PELLEGRINO ANDREA. Relatore: PELLEGRINO ANDREA. Imputato: DI ROCCO MARIA ROSARIA. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO L'AQUILA, 29/03/2023

577006 PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - Pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. - Disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) - Applicabilità in appello - Richiesta dell'imputato - Necessità - Termine finale di proposizione - Indicazione.

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. A, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 46782 del 2023 Rv. 285564-01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090-01

Massime precedenti Difformi: N. 41313 del 2023 Rv. 285708-01

Massime precedenti Vedi: N. 43263 del 2023 Rv. 285358-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

Sez. 2, Sentenza n. 2341 del 19/12/2023 Ud. (dep. 19/01/2024) Rv. 285727-01

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: PARDO IGNAZIO. Relatore: PARDO IGNAZIO. Imputato: SANNA MAICOL. P.M. MARINELLI FELICETTA. (Conf.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO CAGLIARI, 16/02/2023

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Sentenza di condanna dell'imputato in riforma di una precedente pronuncia di proscioglimento - Obbligo di valutare la ricorrenza dei presupposti di applicabilità delle pene sostitutive di pene detentive brevi - Sussistenza - Celebrazione dell'udienza ex art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. - Possibilità - Sussistenza.

Il giudice d'appello, che, nel riformare una decisione di proscioglimento, pronuncia sentenza di condanna dell'imputato, è tenuto a valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi, celebrando, ove necessario, l'udienza prevista dall'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. e deve, inoltre, motivare specificamente l'insussistenza delle condizioni per la loro applicabilità, secondo i parametri di cui agli artt. 133 cod. pen., 58 e 59 legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellati dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 57 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 61, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Cod. Pen. art. 20, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 14758 del 2013 Rv. 254690-01, N. 46445 del 2023 Rv. 285510-01, N. 43263 del 2023 Rv. 285358-01, N. 5581 del 2015 Rv. 264215-01, N. 28297 del 2023 Rv. 284995-01, N. 43975 del 2023 Rv. 285228-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 3092 del 13/12/2023 Ud. (dep. **24/01/2024**) Rv. **285818-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: DICANOSA PAOLO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 07/06/2022

671006 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - LIMITI - PER IL PUBBLICO MINISTERO - Giudizio abbreviato - Riqualficazione del delitto consumato nella fattispecie tentata - Conseguenze - Appellabilità da parte del pubblico ministero - Limite di cui all'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. - Operatività - Esclusione - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, è ammissibile l'appello del pubblico ministero avverso sentenza di condanna che, a fronte della contestazione del delitto in forma consumata, lo riqualfichi nella fattispecie tentata, non operando, in tale caso, il limite della prima parte dell'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto tentato, pur conservando il medesimo "nomen iuris" di quello consumata, costituisce un'ipotesi autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 117, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 23935 del 2022 Rv. 283176-01, N. 15713 del 2018 Rv. 272840-01, N. 1651 del 2020 Rv. 278215-01, N. 27648 del 2021 Rv. 281564-01, N. 48825 del 2016 Rv. 268217-01, N. 17348 del 2019 Rv. 276629-01, N. 45451 del 2022 Rv. 283760-01, N. 20140 del 2015 Rv. 263672-01, N. 25242 del 2019 Rv. 275825-01

Sez. 2, Sentenza n. 1309 del 07/12/2023 Ud. (dep. **11/01/2024**) Rv. **285815-03**

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: MELANDRI VINCENZO SECONDO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO BOLOGNA, 15/03/2022

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. - Giudizio di proporzione tra redditi dichiarati e disponibilità patrimoniali - Valutazione dei redditi provento di evasione tributaria - Condizioni - Valutazione dei proventi di attività illecite di frode fiscale - Esclusione.

In tema di confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., può tenersi conto, ai fini del giudizio di proporzione tra i redditi dichiarati a fini tributari e le accertate disponibilità patrimoniali, dei proventi derivanti dall'evasione fiscale, a condizione che, adempiuta nelle forme di legge l'obbligazione tributaria, si tratti di redditi che, sebbene occultati al fisco, derivino da attività lecite e comprovate nella loro consistenza, sicché deve escludersi che possano considerarsi i proventi illeciti di attività di frode fiscale, ancorché rimpatriati per effetto del cd. "scudo fiscale".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Decreto Legge 16/10/2017 num. 148 art. 13 ter com. 1, Legge 17/10/2017 num. 161 art. 31, Legge 04/12/2017 num. 172 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6587 del 2022 Rv. 282690-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33451 del 2014 Rv. 260244-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 1309 del 07/12/2023 Ud. (dep. 11/01/2024) Rv. 285815-02

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: MELANDRI VINCENZO SECONDO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO BOLOGNA, 15/03/2022

594001 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - IN GENERE - Delitto di autoriciclaggio - Reato presupposto realizzato antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 186 del 2014 - Necessità - Esclusione.

Ai fini della configurabilità del delitto di autoriciclaggio, introdotto dall'art. 3 della legge 14 dicembre 2014, n. 186, è irrilevante che le condotte illecite integranti il reato presupposto siano state poste in essere in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge citata.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 ter lett. 1, Legge 14/12/2014 num. 186 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 138 del 2022 Rv. 282730-01, N. 331 del 2021 Rv. 280169-01

Sez. 2, Sentenza n. 1309 del 07/12/2023 Ud. (dep. 11/01/2024) Rv. 285815-01

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: MELANDRI VINCENZO SECONDO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO BOLOGNA, 15/03/2022

594179 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - Riciclaggio - Circostanza aggravante della commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale - Professionalità dell'attività svolta - Necessità di una speciale abilitazione o dell'iscrizione in un albo particolare - Esclusione - Fattispecie.

In tema di riciclaggio, per la configurabilità dell'aggravante della commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale non assumono rilievo le sole attività per il cui esercizio è richiesta una speciale abilitazione o l'iscrizione a un particolare albo, ma qualsiasi attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o finalizzata allo scambio e alla distribuzione di beni nel mercato del consumo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante nei confronti di un soggetto che svolgeva l'attività professionale, estranea al settore finanziario, di imprenditore viticolo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis com. 3, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 10, Decreto Legisl. 21/11/2007 num. 231 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 43534 del 2012 Rv. 253796-01, N. 3026 del 2017 Rv. 269166-01

Sez. 2, Sentenza n. 1314 del 07/12/2023 Ud. (dep. 11/01/2024) Rv. 285777-01

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: ARIOLLI GIOVANNI. Relatore: ARIOLLI GIOVANNI. Imputato: BERTI IVAN NICOLA. P.M. SENATORE VINCENZO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 28/10/2022

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Ipotesi prevista dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. - Onere della parte richiedente

SEZIONE SECONDA

di dimostrare di non aver potuto indicare tempestivamente le nuove prove di cui chiede l'assunzione - Esclusione - Ragioni.

In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, le prove di cui la parte è legittimata a chiedere l'assunzione nel caso di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. sono solo quelle che, oltre ad essere nuove rispetto alle prove già assunte, sono altresì sopravvenute o, comunque, risultano scoperte dopo il giudizio di primo grado, diversamente dalle prove non comprese nella lista di cui all'art. 468 cod. proc. pen., di cui fa menzione il disposto dell'art. 493, comma 2, cod. proc. pen., per le quali è necessario che la parte richiedente dimostri di non averle potute indicare tempestivamente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 493 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13888 del 2017 Rv. 269334-01, N. 47963 del 2016 Rv. 268657-01, N. 29821 del 2023 Rv. 284981-01

Sez. 2, Sentenza n. 1309 del 07/12/2023 Ud. (dep. **11/01/2024**) Rv. **285815-04**

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA.** *Estensore:* **ARIOLLI GIOVANNI.** *Relatore:* **ARIOLLI GIOVANNI.** *Imputato:* **MELANDRI VINCENZO SECONDO. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO BOLOGNA, 15/03/2022

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Cosiddetto "scudo fiscale" ex art. 13-bis d.l. n.78 del 2009 - Natura - Causa sopravvenuta di esclusione della punibilità - Rientro dall'estero di proventi derivanti da pregressi reati fiscali - Effetto di attribuire la liceità originaria dei proventi stessi - Esclusione - Confisca allargata - Possibilità - Sussistenza.

La previsione di cui all'art. 13-bis d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 (cd. "scudo fiscale"), configura non una causa di giustificazione che elide l'illiceità della condotta rendendo inapplicabile qualsiasi tipo di sanzione, ma, piuttosto, una causa sopravvenuta di esclusione della punibilità, in quanto attiene a condotte riparatorie, successive al reato già perfezionato, che non influiscono né sull'antigiuridicità originaria del fatto, né sulla colpevolezza del soggetto agente. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la procedura di regolarizzazione dei capitali rientrati dall'estero non svolge alcuna funzione certificante la loro liceità genetica, di tal che il cd. "scudo fiscale" non preclude la confisca allargata dei proventi di pregresse attività illecite di frode fiscale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 bis, Legge 03/10/2009 num. 141 CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 13 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21729 del 2019 Rv. 276314-04, N. 50308 del 2014 Rv. 261393-01

Sez. 2, Sentenza n. 3174 del 06/12/2023 Cc. (dep. **26/01/2024**) Rv. **285778-01**

Presidente: **RAGO GEPPINO.** *Estensore:* **D'AURIA DONATO.** *Relatore:* **D'AURIA DONATO.** *Imputato:* **PMT C/ JARMOUNI AHMED (CUI:).** *P.M. GUERRA MARIAEMANUELA.* (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 31/08/2023

594157 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - Circostanza aggravante dell'essere l'autore palesemente armato - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE SECONDA

La circostanza aggravante dell'essere l'autore del delitto di invasione di terreni o edifici "palesamente armato" presuppone che l'arma sia portata in modo manifesto, indipendentemente dall'intenzione dell'agente e a prescindere dalla percezione che abbia la persona offesa. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante in questione sul rilievo che l'imputato indossava una cintura alla quale era attaccato il fodero di un grosso coltello, del quale, tuttavia, non era visibile neanche l'impugnatura).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 633 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29506 del 2009 Rv. 244437-01

Sez. 2, Sentenza n. 904 del 05/12/2023 Ud. (dep. **10/01/2024**) Rv. **285723-01**

Presidente: **RAGO GEPPINO**. Estensore: **PERROTTI MASSIMO**. Relatore: **PERROTTI MASSIMO**. Imputato: **PUZZO FRANCO GIUSEPPE**. P.M. **GARGIULO RAFFAELE**. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO TRIESTE, 11/10/2022

677008 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISORIALE - Determinazione del giudice di merito - Motivazione.

In tema di provvisoriale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha l'obbligo di espressa motivazione nel caso in cui l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12762 del 2017 Rv. 269704-01

Sez. 2, Sentenza n. 3742 del 30/11/2023 Ud. (dep. **30/01/2024**) Rv. **285802-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO**. Estensore: **NICASTRO GIUSEPPE**. Relatore: **NICASTRO GIUSEPPE**. Imputato: **MARCHETTI ANDREA**. P.M. **GIORGIO LIDIA**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 07/11/2022

594011 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - CONTRAVVENZIONI - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - Giustificazione del possesso – Momento entro il quale dev'essere fornita – Possibilità di giustificazione tardiva – Sussistenza – Necessità di verificare la giustificazione tardiva – Sussistenza – Giustificazione tardiva resa allorquando è venuta meno la possibilità di verifica – Inidoneità.

In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, non sussiste un limite temporale entro cui l'imputato, per andare esente da penale responsabilità, deve fornire la prova che gli oggetti rinvenuti nella sua disponibilità sono destinati ad uso legittimo, non essendogli preclusa un'utile deduzione difensiva successiva al momento della sorpresa in flagranza, fermo restando, in tal caso, l'obbligo del giudice di verificare la giustificazione tardiva, in quanto essa deve ritenersi inidonea ove non concretamente verificabile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 707 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6929 del 1996 Rv. 205411-01, N. 52523 del 2016 Rv. 268410-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 3129 del 30/11/2023** Ud. (dep. 26/01/2024) Rv. 285826-02

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: CASOPPERO CATALDO SANTO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 30/11/2022

661193 IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE - Sentenza della Corte di cassazione - Motivazione di particolare complessità - Applicabilità della previsione di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. - Sussistenza - Ragioni.

In tema di computo dei termini processuali, il rinvio alle disposizioni concernenti le decisioni di primo grado, contenuto nell'art. 617, comma 1, cod. proc. pen., rende applicabile la previsione di cui all'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. anche alle sentenze della Corte di cassazione, nel caso in cui la motivazione risulti, in ragione del numero delle parti e/o del numero e della gravità delle imputazioni, di "particolare complessità", sicché è legittimo fissare un termine per il deposito in misura superiore a giorni trenta, fino a un massimo di giorni novanta. (In motivazione, la Corte, avendo affermato il principio in una pronuncia di annullamento con rinvio della decisione oggetto di impugnativa, ha aggiunto che la questione assume concreta rilevanza a seguito dell'introduzione della previsione dell'improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 344-bis, comma 8, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 617 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 344 bis com. 8, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 663 del 2023 Rv. 284163-01, N. 1567 del 2022 Rv. 282408-01, N. 35149 del 2017 Rv. 271188-01, N. 23608 del 2022 Rv. 283273-01, N. 19357 del 2019 Rv. 275810-01

Sez. 2, **Sentenza n. 3129 del 30/11/2023** Ud. (dep. 26/01/2024) Rv. 285826-01

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA. Imputato: CASOPPERO CATALDO SANTO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 30/11/2022

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Giudizio di appello - "Riqualificazione in peius" del fatto contestato - Obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Il giudice d'appello che, diversamente qualificando il fatto, procede alla "reformatio in peius" della sentenza di primo grado non è tenuto, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata. (Fattispecie in cui la Corte di appello ha riqualificato i fatti in estorsione e tentata estorsione, come da imputazioni originarie, a fronte della derubricazione in primo grado nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, per il quale il giudice aveva prosciolto gli imputati per difetto di querela, e nei delitti di lesioni e minacce gravi, per i quali li aveva condannati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Conformi: N. 28957 del 2017 Rv. 270109-01, N. 973 del 2019 Rv. 274571-01, N. 54296 del 2017 Rv. 272088-01, N. 36824 del 2023 Rv. 284913-01, N. 31541 del 2023 Rv. 284860-01

SEZIONE SECONDA

Massime precedenti Difformi: N. 29165 del 2017 Rv. 270280-01, N. 53601 del 2017 Rv. 271638-01, N. 14444 del 2023 Rv. 284579-03

Massime precedenti Vedi: N. 33272 del 2017 Rv. 270471-01, N. 38823 del 2019 Rv. 277094-01, N. 5769 del 2020 Rv. 278210-01, N. 53415 del 2018 Rv. 274593-01, N. 12397 del 2018 Rv. 272545-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27620 del 2016 Rv. 267491-01, N. 11586 del 2022 Rv. 282808-01

Sez. 2, Sentenza n. 3126 del 29/11/2023 Ud. (dep. **26/01/2024**) Rv. **285800-01**

Presidente: **RAGO GEPPINO.** *Estensore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Relatore:* **AGOSTINACCHIO LUIGI.** *Imputato:* **VACCARO CIRO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 19/09/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Motivi confusi e generici - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

È inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a un ricorso di 515 pagine, con parti espositive alternate ad atti del giudizio di merito e scritti difensivi dei gradi precedenti, con l'indicazione di 10 motivi aggiunti, corredati da atti e allegazioni documentali e da una memoria difensiva con ulteriori allegazioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Conformi: N. 10539 del 2017 Rv. 269379-01, N. 57737 del 2018 Rv. 274471-01, N. 29607 del 2019 Rv. 276748-01, N. 57224 del 2017 Rv. 271725-01

Massime precedenti Vedi: N. 10250 del 2018 Rv. 272725-01, N. 38676 del 2019 Rv. 277518-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8825 del 2017 Rv. 268822-01

Sez. 2, Sentenza n. 3125 del 29/11/2023 Ud. (dep. **26/01/2024**) Rv. **285793-01**

Presidente: **RAGO GEPPINO.** *Estensore:* **MARRA GIUSEPPE.** *Relatore:* **MARRA GIUSEPPE.** *Imputato:* **TRAMONTANA FABIO. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO PALERMO, 30/11/2022

594157 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI - IN GENERE - Delitto di invasione di terreni o edifici - Condizione di procedibilità - Querela presentata da un erede del proprietario dell'immobile oggetto del reato - Mancata accettazione dell'eredità o prescrizione del relativo diritto - Eccezione degli imputati relativa al difetto di legittimazione dell'erede a sporgere querela - Necessità del contraddittorio - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui la querela sia presentata da un erede del proprietario dell'immobile illecitamente invaso od occupato, l'accettazione tacita dell'eredità da parte sua o la prescrizione del suo diritto ad accettarla ex art. 480 cod. civ. non possono formare oggetto di valutazione incidentale in sede di giudizio penale,

SEZIONE SECONDA

posto che tale accertamento necessita dell'instaurazione del contraddittorio con la parte interessata a dimostrare di aver accettato tacitamente l'eredità o comunque che il suo diritto ad accettare non si è prescritto. (Fattispecie in cui gli imputati hanno eccepito che il querelante non fosse legittimato a proporre querela per il delitto in oggetto, in quanto non aveva accettato l'eredità e il suo diritto si era prescritto ex art. 480 cod. civ., sicché non sarebbe mai divenuto proprietario dell'immobile arbitrariamente invaso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3103 del 2023 Rv. 284307-01, N. 6650 del 1999 Rv. 213848-01, N. 24272 del 2022 Rv. 283513-01

Sez. 2, Sentenza n. 1443 del 28/11/2023 Cc. (dep. **12/01/2024**) Rv. **285816-01**

Presidente: RAGO GEPPINO. Estensore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO. Imputato: BARTONE DOMENICO. P.M. TOCCI STEFANO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 31/05/2023

664054 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Ordinanza applicativa di misura cautelare disposta da giudice incompetente - Successiva emissione di altra misura da parte di giudice competente - Interesse dell'imputato ad impugnare il primo provvedimento - Condizioni - Fattispecie.

L'interesse dell'indagato a impugnare l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale disposta da giudice dichiaratosi incompetente ex art. 27 cod. proc. pen., e sostituita da altra tempestivamente emessa dal giudice competente, dev'essere ravvisato nella possibilità di presentare istanza per la riparazione dell'ingiusta detenzione e deve essere oggetto di specifica e motivata deduzione in sede di riesame, formulata personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto l'interesse ad impugnare la decisione del tribunale, "anche ai fini del futuro riconoscimento dell'ingiusta detenzione subita", era stato manifestato per la prima volta con il ricorso e da un difensore privo di procura speciale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19718 del 2008 Rv. 239800-01, N. 37015 del 2016 Rv. 267909-01, N. 19649 del 2017 Rv. 270009-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7931 del 2011 Rv. 249002-01

Sez. 2, Sentenza n. 2029 del 24/11/2023 Cc. (dep. **17/01/2024**) Rv. **285730-01**

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: RECCHIONE SANDRA. Relatore: RECCHIONE SANDRA. Imputato: FROVOLA OLGA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE TORINO, 31/03/2023

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Provvedimento di sequestro di natura non probatoria emesso, in esecuzione di rogatoria estera, dal pubblico ministero oltre i termini fissati dall'autorità rogante - Abnormalità strutturale e funzionale - Sussistenza - Ragioni.

675046 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ROGATORIE - DALL'ESTERO - ESECUZIONE - In genere.

SEZIONE SECONDA

In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniera, il provvedimento di sequestro di natura non probatoria emesso dal pubblico ministero, in esecuzione di rogatoria estera, oltre il termine indicato dallo Stato richiedente è affetto sia da abnormità strutturale, in quanto disposto in carenza di potere, sia da abnormità funzionale, posto che solo il giudice è legittimato ad adottare vincoli reali di natura non probatoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 724

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37502 del 2022 Rv. 283552-01, N. 25957 del 2009 Rv. 243590-01 Rv. 243590-01

Sez. 2, Sentenza n. 2332 del 24/11/2023 Ud. (dep. **19/01/2024**) Rv. **285795-01**

Presidente: **ROSI ELISABETTA.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **CHARKOUI MAHMOUD.** *P.M.* **CIMMINO ALESSANDRO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 06/02/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Procedimento cartolare in appello ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 176 del 2020 - Notifica del decreto di citazione presso il domicilio eletto e non presso il luogo di detenzione - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità nel giudizio di appello - Limiti - Deducibilità per la prima volta nel giudizio di legittimità - Esclusione.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la notifica all'imputato del decreto di citazione presso il domicilio eletto, anziché presso l'istituto penitenziario dove lo stesso è ristretto, integra una nullità a regime intermedio che, in quanto maturata anteriormente al giudizio - da ritenersi instaurato con la comunicazione alle parti private della requisitoria del pubblico ministero - deve essere eccepita prima della pronuncia della sentenza di appello, con le conclusioni scritte, non essendo, pertanto, deducibile, per la prima volta, con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 16/12/2020 num. 176 art. 1, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 com. 8

Massime precedenti Vedi: N. 47308 del 2023 Rv. 285349-01, N. 47562 del 2023 Rv. 285557-01, N. 35057 del 2020 Rv. 280388-01, N. 43706 del 2023 Rv. 285227-01, N. 34790 del 2022 Rv. 283901-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12778 del 2020 Rv. 278869-02, N. 22242 del 2011 Rv. 249651-01

Sez. 2, Sentenza n. 3124 del 23/11/2023 Ud. (dep. **26/01/2024**) Rv. **285819-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Relatore:* **RECCHIONE SANDRA.** *Imputato:* **TULLO PASQUALE.** *P.M.* **PEDICINI ETTORE.** (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO TORINO, 21/10/2022

661074 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - Concorde richiesta dei motivi di appello - Provvedimento di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE SECONDA

Non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato, difettando il suo interesse ad impugnare, l'ordinanza di rigetto ex art. 599-bis, comma 3-bis, cod. proc. pen. della concorde richiesta di accoglimento dei motivi di appello, in quanto il predetto, a seguito della reiezione della proposta di concordato, può articolare la propria difesa tanto sui motivi afferenti alla responsabilità, rinunciati all'atto della proposta, quanto su quelli inerenti al trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che, a seguito del rigetto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen., le parti possono presentare una nuova proposta, emendata dai vizi rilevati dal giudice di appello).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 605, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 41553 del 2023 Rv. 285393-01, N. 17875 del 2022 Rv. 283464-01, N. 20085 del 2021 Rv. 281512-01

Massime precedenti Difformi: N. 28018 del 2023 Rv. 284806-01, N. 30624 del 2023 Rv. 284869-01, N. 31556 del 2022 Rv. 283610-01, N. 23614 del 2022 Rv. 283284-01

Sez. 2, Sentenza n. 890 del 22/11/2023 Ud. (dep. 10/01/2024) Rv. 285794-01

Presidente: PETRUZZELLIS ANNA. Estensore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI. Imputato: CUCCHIARA DI LEO DONALD. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE ASSISE APPELLO PALERMO, 03/02/2023

603082 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE - Nesso di causalità - Necessità che la serie causale che ha determinato la morte costituisca lo sviluppo immediato e diretto della condotta di percosse o lesioni - Esclusione - Fattispecie.

Ai fini della configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale, è necessario che il soggetto agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza che sia necessario che la serie causale produttiva della morte costituisca lo sviluppo immediato e diretto dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto. (Fattispecie relativa a rapina in danno di un'anziana donna, immobilizzata ed imbavagliata, in cui la morte della predetta era sopraggiunta per insufficienza cardiaca acuta, ritenuta conseguenza indiretta della descritta azione violenta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 586

Massime precedenti Conformi: N. 41017 del 2012 Rv. 253744-01

Massime precedenti Vedi: N. 46467 del 2022 Rv. 283892-01, N. 15269 del 2022 Rv. 283016-01, N. 9197 del 1996 Rv. 205943-01, N. 4272 del 2016 Rv. 265629-01, N. 23606 del 2018 Rv. 273284-01, N. 51233 del 2019 Rv. 277960-01, N. 35015 del 2016 Rv. 267549-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza n. 884 del 22/11/2023** Ud. (dep. **10/01/2024**) Rv. **285722-01**

Presidente: **PETRUZZELLIS ANNA.** *Estensore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Relatore:* **CIANFROCCA PIERLUIGI.** *Imputato:* **PASIMENI AMERICO. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO LECCE, 06/07/2022

661078 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA - Prova sollecitata al giudice ex art. 507 cod. proc. pen. - Mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva - Deducibilità con ricorso per cassazione ex art. 606, comma 1, lett.d) cod. proc. pen. - Esclusione.

La mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D

Massime precedenti Conformi: N. 24259 del 2010 Rv. 247290-01, N. 4672 del 2017 Rv. 269270-01, N. 33105 del 2003 Rv. 226534-01, N. 841 del 2013 Rv. 254052-01, N. 16772 del 2010 Rv. 246932-01, N. 9763 del 2013 Rv. 254974-01

Massime precedenti Vedi: N. 37195 del 2019 Rv. 277035-01, N. 17678 del 2019 Rv. 275447-01

Sez. 2, **Sentenza n. 2331 del 17/11/2023** Ud. (dep. **19/01/2024**) Rv. **285817-01**

Presidente: **BELTRANI SERGIO.** *Estensore:* **D'AURIA DONATO.** *Relatore:* **D'AURIA DONATO.** *Imputato:* **PG C/ BIANCO CARLO. P.M. SENATORE VINCENZO.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 09/09/2022

594076 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - Utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un preteso credito - Compatibilità con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone - Sussistenza - Configurabilità del delitto di estorsione in luogo del delitto di cui all'art. 393 cod. pen.- Valorizzazione dell'aggravante congiuntamente con altri elementi - Necessità.

L'utilizzo del metodo mafioso nella riscossione di un preteso credito non è incompatibile con il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, non comportando il raggiungimento di una finalità ulteriore rispetto alla riscossione, pur se è possibile valorizzare tale aggravante, in uno ad altri elementi, quale dato sintomatico del dolo di estorsione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 339 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 33870 del 2014 Rv. 260344-01, N. 34147 del 2015 Rv. 264628-01

Massime precedenti Vedi: N. 32564 del 2023 Rv. 285018-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29541 del 2020 Rv. 280027-02

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 396 del 17/11/2023 Ud. (dep. **05/01/2024**) Rv. **285726-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO. Imputato: MAIOCCHI ROBERTO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 02/03/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. - Deducibilità nel giudizio di legittimità della condotta susseguente al reato - Possibilità - Condizioni - Valutazione della circostanza sopravvenuta nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata - Necessità - Sussistenza.

La condotta dell'imputato successiva alla commissione del reato, rilevante ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità, a condizione che non sia stata prospettata con l'atto di impugnazione o nel corso del giudizio di appello, sicché la Corte di cassazione, apprezzando la circostanza sopravvenuta nell'ambito del complessivo giudizio sull'entità dell'offesa, può ritenere sussistente l'esimente nel solo caso in cui siano immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per la sua applicazione e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 133, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 18029 del 2023 Rv. 284497-01, N. 10481 del 2022 Rv. 283044-01, N. 5922 del 2023 Rv. 284160-01, N. 9466 del 2023 Rv. 284133-01, N. 20279 del 2023 Rv. 284617-01, N. 43941 del 2023 Rv. 285360-01, N. 4835 del 2022 Rv. 282773-01, N. 36518 del 2020 Rv. 280118-02, N. 46924 del 2023 Rv. 285408-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13681 del 2016 Rv. 266591-01

Sez. 2, Sentenza n. 4237 del 17/11/2023 Ud. (dep. **31/01/2024**) Rv. **285820-01**

Presidente: BELTRANI SERGIO. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: POMPEO LUIGI CUI 020A99R. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO VENEZIA, 23/01/2023

671008 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA - Beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Applicabilità anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 - Possibilità - Sussistenza - Ragioni.

In tema di giudizio abbreviato, il beneficio dell'ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna, di cui all'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., trova applicazione, previa rinuncia all'appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento sanzionatorio, mercé la ridefinizione in "melius" della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 24 com. 1 lett. C

Massime precedenti Difformi: N. 42681 del 2023 Rv. 285394-01, N. 16054 del 2023 Rv. 284545-01

Massime precedenti Vedi: N. 51180 del 2023 Rv. 285583-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, Sentenza n. 2342 del 16/11/2023 Cc. (dep. 19/01/2024) Rv. 285798-01

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: D'AURIA DONATO. Relatore: D'AURIA DONATO. Imputato: PMT C/ STORTI ALESSANDRO. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' VERBANIA, 18/05/2023

598040 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI - Clausola di riparazione di cui all'art. 241 d.lgs n. 30 del 2005 - Pezzi di ricambio riproductivi di modelli registrati in modo servile - Applicabilità - Esclusione - Configurabilità dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.

La clausola di "riparazione" prevista dall'art. 241 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che consente la fabbricazione e la vendita di componenti di un prodotto complesso coperto da privativa, non si applica nel caso di pezzi di ricambio che riproducano in maniera servile modelli registrati, la cui contraffazione o introduzione nello Stato integra, pertanto, i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. (Fattispecie relativa al sequestro di cinturini di orologi, che, per il nome del modello, per la forma, per le dimensioni e per i materiali utilizzati si presentavano pressoché identici a quelli di analoghi accessori, protetti da privativa industriale attribuita ad un'azienda produttrice di smartphone).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 473, Cod. Pen. art. 474 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 241, Cod. Civ. art. 2592, Cod. Civ. art. 2593

Massime precedenti Conformi: N. 29965 del 2020 Rv. 279907-01

Massime precedenti Vedi: N. 16709 del 2016 Rv. 266698-01, N. 35235 del 2022 Rv. 283796-01, N. 40324 del 2019 Rv. 277049-01

Sez. 2, Sentenza n. 1982 del 16/11/2023 Ud. (dep. 17/01/2024) Rv. 285728-01

Presidente: ROSI ELISABETTA. Estensore: SARACO ANTONIO. Relatore: SARACO ANTONIO. Imputato: UTANO FRANCESCO. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 20/10/2021

596023 REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTA' DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO - Mezzo fraudolento - Nozione - Fattispecie.

In tema di turbata libertà dell'industria o del commercio, deve intendersi impiego di "mezzi fraudolenti" il compimento di qualsiasi azione insidiosa, ingannevole od improntata ad astuzia, idonea a turbare o ad impedire il normale svolgimento dell'attività industriale o commerciale, rivolta all'esercente di tale attività o di terzi, eludendo gli accorgimenti dal primo predisposti a difesa della propria impresa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato l'uso di un mezzo fraudolento nella condotta di un imputato che aveva espresso giudizi dispregiativi sulla qualità del cibo del ristorante del proprio figlio, al preciso scopo di sviare la clientela, così perturbando il normale svolgimento dell'attività commerciale altrui).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513

Massime precedenti Conformi: N. 54185 del 2018 Rv. 275297-01

Massime precedenti Vedi: N. 12227 del 2015 Rv. 262861-01, N. 20647 del 2010 Rv. 247272-01

SEZIONE SECONDA

Sez. 2, **Sentenza** n. **2159** del **24/11/2023** Ud. (dep. **18/01/2024**) Rv. **285908-03**

Presidente: **ROSI ELISABETTA**. Estensore: **LEOPIZZI ALESSANDRO**. Relatore: **LEOPIZZI ALESSANDRO**. Imputato: **CASAMONICA GUERRINO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 07/12/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Elemento materiale - Vincolo associativo - Appartenenza di gran parte degli associati allo stesso nucleo familiare - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la costituzione e l'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi per il fatto che essa sia imperniata, per lo più, su componenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor più pericoloso. (Fattispecie relativa ad un'associazione mafiosa qualificata come mafia "piccola" o "atipica").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 48568 del 2016 Rv. 268184-01, N. 49007 del 2014 Rv. 261426-01

Massime precedenti Vedi: N. 35992 del 2011 Rv. 250773-01

Sez. 2, **Sentenza** n. **2159** del **24/11/2023** Ud. (dep. **18/01/2024**) Rv. **285908-04**

Presidente: **ROSI ELISABETTA**. Estensore: **LEOPIZZI ALESSANDRO**. Relatore: **LEOPIZZI ALESSANDRO**. Imputato: **CASAMONICA GUERRINO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 07/12/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - "Finalità di commettere delitti" - Coincidenza con lo "scopo di commettere più delitti" dell'associazione per delinquere - Utilizzo sopravvenuto del metodo mafioso - Idoneità al cd. "salto di qualità" - Sussistenza.

La "finalità di commettere delitti", di cui all'art. 416-bis cod. pen., coincide con lo "scopo di commettere più delitti", previsto dall'art. 416 cod. pen., di modo che la sola sussistenza, anche sopravvenuta, del metodo mafioso di cui si avvalgono strumentalmente i sodali per la realizzazione dei reati-fine vale, già di per sé, a qualificare come mafiosa un'associazione, anche preesistente, mediante il cd. "salto di qualità".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25242 del 2011 Rv. 250704-01, N. 6933 del 2019 Rv. 275037-01, N. 28212 del 2018 Rv. 273537-01, N. 9604 del 2004 Rv. 228479-01

Sez. 2, **Sentenza** n. **2159** del **24/11/2023** Ud. (dep. **18/01/2024**) Rv. **285908-05**

SEZIONE SECONDA

Presidente: **ROSI ELISABETTA**. Estensore: **LEOPIZZI ALESSANDRO**. Relatore: **LEOPIZZI ALESSANDRO**. Imputato: **CASAMONICA GUERRINO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 07/12/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Aggravante della disponibilità di armi - Mafie "non tradizionali" o "atipiche" - Accertamento della loro concreta disponibilità - Necessità - Elementi probatori - Indicazione.

In tema di associazione di tipo mafioso, per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, mentre per le cd. mafie "storiche" la stabile dotazione di armi è desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, per le mafie "non tradizionali" o "atipiche" occorre l'accertamento della concreta disponibilità di un armamento, deducibile, anche in difetto di una esatta individuazione delle armi stesse, da fatti di sangue commessi dal gruppo criminale, dal contenuto delle intercettazioni o dalle fonti orali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 55748 del 2017 Rv. 271743-01, N. 14255 del 2017 Rv. 269839-01, N. 22899 del 2023 Rv. 284761-01

Sez. **2** , **Sentenza** n. **2159** del **24/11/2023** Ud. (dep. **18/01/2024**) Rv. **285908-02**

Presidente: **ROSI ELISABETTA**. Estensore: **LEOPIZZI ALESSANDRO**. Relatore: **LEOPIZZI ALESSANDRO**. Imputato: **CASAMONICA GUERRINO**. P.M. **CIMMINO ALESSANDRO**. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 07/12/2022

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione di tipo mafioso - Mafie "non tradizionali" - Impiego del metodo mafioso - Specifico onere probatorio - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, mentre per la mafie "storiche" l'esistenza del sodalizio è già giudizialmente acclarata, di modo che è sufficiente accertare la sussistenza della condotta partecipativa dei singoli imputati alla consorteria, nel caso delle "nuove mafie" o "mafie atipiche" il "thema probandum" involge, in primo luogo, in carattere mafioso dell'associazione e dunque, principalmente, l'avvalimento del metodo mafioso e il programma criminale mafioso ex art. 416-bis, terzo e sesto comma, cod. pen. (Fattispecie relativa ad una organizzazione autonoma ed originale operante in un territorio limitato, cd. "mafia locale").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 57896 del 2017 Rv. 271724-01, N. 24535 del 2015 Rv. 264126-01, N. 36111 del 2017 Rv. 271192-01, N. 44156 del 2018 Rv. 274120-01, N. 10255 del 2020 Rv. 278745-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231678-01

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione terza



SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 2784 del 20/12/2023 Ud. (dep. 23/01/2024) Rv. 285742-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: SEMERARO LUCA. Relatore: SEMERARO LUCA.
Imputato: G. P.M. SECCIA DOMENICO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 06/03/2023

673020 PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - IN GENERE - Verbali formati nell'ambito di un procedimento di giustizia sportiva - Riproduttivi di dichiarazioni di informatori - Natura giuridica di documento - Sussistenza - Obbligo per il giudice di valutarne il contenuto - Sussistenza.

Costituiscono prove documentali, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., suscettibili di essere legittimamente inserite nel fascicolo del dibattimento, i verbali formati nell'ambito di un procedimento diverso da quello penale (nella specie, procedimento di giustizia sportiva), che riproducono, unitamente ad altri dati, le dichiarazioni di persone informate sui fatti, fermo restando l'obbligo per il giudice di distinguere tra contenente e contenuto, ossia tra il documento e la dichiarazione in esso contenuta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3397 del 2017 Rv. 269180-01

Massime precedenti Vedi: N. 28132 del 2001 Rv. 219805-01, N. 29645 del 2020 Rv. 279857-01

Sez. 3, Sentenza n. 3028 del 15/12/2023 Ud. (dep. 24/01/2024) Rv. 285745-01

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO.
Imputato: D. P.M. BALDI FULVIO. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 15/02/2023

671003 PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE - Assunzione di prove ad istanza di parte - Esclusione - Motivo di ricorso in cassazione - Condizioni.

In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata assunzione in appello, a seguito di giudizio abbreviato non condizionato, di prove richieste dalla parte solo nel caso in cui si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o di manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 1256 del 2014 Rv. 258236-01, N. 9151 del 1999 Rv. 213923-01, N. 40855 del 2017 Rv. 271163-01, N. 48630 del 2015 Rv. 265323-01, N. 1400 del 2015 Rv. 261799-01, N. 32379 del 2018 Rv. 273577-01

Massime precedenti Vedi: N. 37901 del 2019 Rv. 276913-02, N. 5629 del 2022 Rv. 282585-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 687 del 14/12/2023** Ud. (dep. **09/01/2024**) Rv. **285732-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **SCARCELLA ALESSIO.** Relatore: **SCARCELLA ALESSIO.** Imputato: **ABATE MARCELLO. P.M. DI NARDO MARILIA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CATANIA, 26/05/2023

588131 PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI - IN GENERE - Prodotti alimentari sfusi - Responsabilità dell'operatore del settore alimentare - Esistenza di un piano di autocontrollo HACCP che preveda la facoltatività di controlli a campione - Esonero della responsabilità - Esclusione - Assolvimento dell'obbligo di tracciabilità della filiera - Sufficienza - Esclusione.

Integra la contravvenzione di cui all'art. 5 legge 30 aprile 1962, n. 283, il mancato svolgimento, da parte dell'operatore sanitario del settore agricolo, di accertamenti analitici sul prodotto alimentare sfuso non regolamentare, previsto come facoltativo dal piano di autocontrollo HACCP, non valendo a esonerarlo da responsabilità l'assolvimento dell'obbligo di tracciabilità, posto che la predisposizione del piano di autocontrollo è finalizzata a prevenire il rischio di immettere sul mercato prodotti non sicuri sotto il profilo igienico, potenzialmente dannosi per i consumatori e a garantire che la filiera alimentare si concluda con l'immissione in commercio di prodotti alimentari conformi alla normativa di settore.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 28/01/2002 num. 178 all. 17 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 25310 del 2004 Rv. 228954-01, N. 44016 del 2009 Rv. 245264-01

Sez. 3, **Sentenza n. 869 del 14/12/2023** Cc. (dep. **10/01/2024**) Rv. **285733-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **SCARCELLA ALESSIO.** Relatore: **SCARCELLA ALESSIO.** Imputato: **CUTOLO LUCIO. P.M. MIGNOLO OLGA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 22/02/2023

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Ordine di demolizione - Opere di completamento e/o di prosecuzione di precedenti abusi edilizi dichiarati estinti per prescrizione - Estensione dell'ordine demolitorio all'intero manufatto - Revoca dell'ordine di demolizione relativamente agli abusi dichiarati estinti per prescrizione - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

L'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6049 del 2017 Rv. 268831-01, N. 46197 del 2023 Rv. 285341-01, N. 3979 del 2019 Rv. 275850-02, N. 43250 del 2022 Rv. 283736-01

Sez. 3, **Sentenza n. 872 del 14/12/2023** Cc. (dep. **10/01/2024**) Rv. **285734-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** Estensore: **NOVIELLO GIUSEPPE.** Relatore: **NOVIELLO GIUSEPPE.** Imputato: **MIGLIACCIO GENNARO. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Conf.)

SEZIONE TERZA

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE SASSARI, 25/07/2023

538003 EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Omessa statuizione nel decreto penale di condanna - "Error in iudicando" emendabile solo attraverso la proposizione di impugnazione - Conseguenze.

L'omessa statuizione, nel decreto penale di condanna, dell'ordine di demolizione costituisce un "error in iudicando", emendabile solo attraverso l'impugnazione della decisione, sicché, ove risultino decorsi i termini entro cui può essere proposto, dalla parte interessata, il ricorso per cassazione, non può disporre tale ordine il giudice che ha emesso il decreto penale con la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., in quanto non ne ricorrono i presupposti, né può procedere in tal senso il giudice dell'esecuzione, esulando l'emissione di tale ordine dalle "altre competenze" tassativamente indicate dall'art. 676 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., DPR del 2001 num. 380 art. 31 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 33642 del 2022 Rv. 283473-01, N. 11358 del 2008 Rv. 238939-01, N. 41612 del 2010 Rv. 248446-01, N. 35200 del 2016 Rv. 268106-01

Sez. 3, Sentenza n. 1616 del 22/11/2023 Ud. (dep. **15/01/2024**) Rv. **285738-01**

Presidente: **GENTILI ANDREA.** *Estensore:* **MENGONI ENRICO.** *Relatore:* **MENGONI ENRICO.** *Imputato:* **PMT C/ EL HAWI MOHEMED. P.M. SECCIA DOMENICO.** (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 10/05/2023

661098 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO "PER SALTUM" - Ricorso proposto fuori dai casi consentiti - Conversione in appello - Condizioni.

La conversione in appello del ricorso diretto per cassazione proposto fuori dai casi consentiti è possibile a condizione che l'impugnante, per ignoranza o non corretta interpretazione delle norme processuali, abbia errato, in buona fede, nell'individuazione del mezzo di impugnazione da utilizzare, e non anche se abbia voluto deliberatamente provocare il sindacato del giudice sovraordinato con un mezzo d'impugnazione diverso da quello correttamente proponibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 569 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Massime precedenti Vedi: N. 1108 del 2023 Rv. 284333-01

Sez. 3, Sentenza n. 3034 del 14/11/2023 Cc. (dep. **24/01/2024**) Rv. **285746-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **OLIVIERI FILIPPO. P.M. ORSI LUIGI.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 25/05/2023

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato - Terzo avente interesse alla restituzione - Contestazione dei presupposti del sequestro - Possibilità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, al terzo ritenuto persona ad esso non estranea che assume di avere diritto alla restituzione è

SEZIONE TERZA

consentito contestare, sia in sede di merito che di legittimità, anche la sussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", posto che, se potesse far valere solo la propria disponibilità del bene e l'insussistenza di un contributo personale al reato, il suo diritto di difesa sarebbe limitato a profili "ex se" non ostativi all'adozione del vincolo e subirebbe, inoltre, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'indagato, legittimato a far valere l'inesistenza dei presupposti della cautela reale. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Cod. Pen. art. 568, Decreto Legisl. del 2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Decreto Legisl. del 2000 num. 74 art. 12 bis com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 42008 del 2022 Rv. 283713-01, N. 36347 del 2019 Rv. 276700-01, N. 34548 del 2023 Rv. 285207-02, N. 17840 del 2019 Rv. 275599-02

Sez. 3, Sentenza n. 3038 del 14/11/2023 Cc. (dep. **24/01/2024**) Rv. **285747-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Relatore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Imputato:* **EMME CI TEX SRL. P.M. ORSI LUIGI.** (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 08/05/2023

664133 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE - Decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca - "Periculum in mora" - Motivazione mancante - Poteri integrativi del tribunale del riesame - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di "periculum in mora", nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 47120 del 2008 Rv. 242268-01, N. 49175 del 2015 Rv. 265365-01, N. 10590 del 2018 Rv. 272596-01

Massime precedenti Vedi: N. 5122 del 1997 Rv. 208586-01, N. 39846 del 2022 Rv. 283831-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 18954 del 2016 Rv. 266789-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01

Sez. 3, Sentenza n. 6 del 14/11/2023 Ud. (dep. **02/01/2024**) Rv. **285731-01**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Relatore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Imputato:* **LO IACONO LORENZO. P.M. ORSI LUIGI.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 02/03/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di indebita compensazione - Definizione contenuta nell'art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997 - Rilevanza penalistica - Esclusione - Autonomia in sede penale della nozione - Sussistenza - Ragioni.

In tema di indebita compensazione, non assume rilievo ai fini penali la definizione di "crediti inesistenti" contenuta nell'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, escludendolo il mancato

SEZIONE TERZA

richiamo di tale disposizione nella norma incriminatrice di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater com. 2 CORTE COST.

Sez. 3, Sentenza n. 3038 del 14/11/2023 Cc. (dep. **24/01/2024**) Rv. **285747-02**

Presidente: **ANDREAZZA GASTONE.** *Estensore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Relatore:* **SCARCELLA ALESSIO.** *Imputato:* **EMME CI TEX SRL. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' SALERNO, 08/05/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Delitto di indebita compensazione di crediti inesistenti - Criterio di determinazione della competenza per territorio - Luogo di consumazione del reato - Applicazione.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di indebita compensazione, rileva il luogo in cui è effettuata l'ultima utilizzazione del credito inesistente nell'anno interessato, mediante inoltro del modello F24 ovvero, se non è possibile la sua individuazione, il luogo di accertamento del reato ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Decreto Legisl. del 2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST., Decreto Legisl. del 2000 num. 74 art. 18 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 2351 del 2023 Rv. 284057-01

Massime precedenti Vedi: N. 6529 del 2020 Rv. 278597-01, N. 23027 del 2020 Rv. 279755-01

Sez. 3, Sentenza n. 1465 del 10/11/2023 Cc. (dep. **12/01/2024**) Rv. **285737-03**

Presidente: **ACETO ALDO.** *Estensore:* **CORBO ANTONIO.** *Relatore:* **CORBO ANTONIO.** *Imputato:* **ORZA GIUSEPPE. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)**

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PARMA, 25/05/2023

664132 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Effetto interamente devolutivo - Potere del tribunale del riesame di valutare ogni aspetto della misura cautelare - Sequestro preventivo funzionale alla confisca - Impugnazione limitata solo al "fumus commissi delicti" - Dovere per il giudice del riesame di valutare il "periculum in mora" - Sussistenza - Onere motivazionale - Attenuazione.

In tema di impugnazioni cautelari reali, il tribunale del riesame, per l'effetto interamente devolutivo del gravame avverso un provvedimento impositivo di un sequestro preventivo a fini di confisca, è tenuto a motivare, seppur succintamente, in ordine alla ritenuta sussistenza del "periculum in mora", anche in difetto di specifici motivi di doglianza sul punto, eventualmente richiamando quanto argomentato dal primo giudice nel provvedimento genetico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. del 2000 num. 74 art. 12 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4920 del 2023 Rv. 284313-01, N. 27865 del 2019 Rv. 277016-02, N. 37608 del 2021 Rv. 282023-01, N. 20649 del 2023 Rv. 284757-01, N. 46245 del 2022 Rv. 283836-01, N. 40061 del 2019 Rv. 278314-03, N. 2331 del 2023 Rv. 284088-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36959 del 2021 Rv. 281848-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 1465 del 10/11/2023 Cc. (dep. 12/01/2024) Rv. 285737-02

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: ORZA GIUSEPPE. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PARMA, 25/05/2023

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Omessa dichiarazione dei redditi o Iva - Omesso versamento di IVA - Reato proprio - Conseguenze - Concorso dell'"extraneus" - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di reati tributari, i delitti di omessa dichiarazione dei redditi o dell'IVA e di omesso versamento dell'IVA hanno natura di reati omissivi propri, istantanei ed unisussistenti, che possono essere commessi solo da chi, secondo la legislazione fiscale, è obbligato a compiere i relativi adempimenti, sicché i soggetti sui quali non gravano gli obblighi di presentare le dichiarazioni o di versare l'IVA al momento della scadenza possono concorrere solo in forma morale, istigando l'autore materiale della condotta o rafforzandone il proposito criminoso. (Fattispecie relativa al sequestro a fini di confisca diretta o, in subordine, per equivalente di una somma costituente provento dei menzionati reati tributari, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con la quale il tribunale del riesame aveva ritenuto la sussistenza del "fumus commissi delicti", evidenziando che risultava illegittimamente affermato il concorso materiale nella commissione dei reati di soggetti diversi da quelli destinatari degli obblighi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2000 num. 74 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 43809 del 2015 Rv. 265121-01

Massime precedenti Vedi: N. 53158 del 2014 Rv. 261596-01, N. 8352 del 2015 Rv. 263126-01, N. 19099 del 2013 Rv. 255327-01, N. 9417 del 2020 Rv. 278421-01

Sez. 3, Sentenza n. 1465 del 10/11/2023 Cc. (dep. 12/01/2024) Rv. 285737-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: ORZA GIUSEPPE. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' PARMA, 25/05/2023

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Condotte di partecipazione - Dolo eventuale - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

In tema di associazione per delinquere, l'elemento soggettivo non può consistere nel dolo eventuale, inteso come prospettazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità di partecipare attivamente e stabilmente a una consorte che persegue lo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti, richiedendosi il dolo diretto, che postula la consapevolezza della finalità perseguita dal sodalizio con il quale si collabora in maniera stabile e attiva, atteso che è proprio la finalità di commettere un numero indeterminato di delitti l'elemento discriminante, che rende illecita l'associazione, altrimenti organismo lecito, al quale si partecipa in esplicazione del diritto fondamentale riconosciuto dall'art. 18 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Costituzione Abrogata art. 18

Massime precedenti Vedi: N. 26589 del 2018 Rv. 273356-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33748 del 2005 Rv. 231672-01, N. 22327 del 2003 Rv. 224181-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 1455 del 10/11/2023 Ud. (dep. 12/01/2024) Rv. 285736-01

Presidente: ACETO ALDO. Estensore: CORBO ANTONIO. Relatore: CORBO ANTONIO. Imputato: MORRA ANDREA. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 08/11/2022

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Rinnovazione disposta su richiesta di parte o d'ufficio - Motivazione implicita alla luce delle ragioni esposte nella sentenza - Legittimità - Sussistenza - Ragioni.

Il giudice di appello che dispone la rinnovazione istruttoria, sia che proceda su sollecitazione di parte ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen., sia che provveda d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., può motivare implicitamente, all'atto dell'adozione della relativa ordinanza, di natura istruttoria, in ordine alle ragioni che la rendono necessaria, sviluppando il processo argomentativo in sentenza, posto che ciò risulta coerente con la previsione dell'art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta solo con l'impugnazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 23580 del 2018 Rv. 273326-01

Massime precedenti Vedi: N. 57795 del 2018 Rv. 274733-01, N. 26541 del 2015 Rv. 263947-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 170 del 2000 Rv. 216662-01

Sez. 3, Sentenza n. 2056 del 08/11/2023 Ud. (dep. 17/01/2024) Rv. 285740-02

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SEMERARO LUCA. Relatore: SEMERARO LUCA. Imputato: D. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 27/02/2023

601065 REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO - Locazione di appartamento a prostituta - Consapevolezza del meretricio - Reato - Esclusione.

Non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la cessione in locazione di un appartamento, pur nella consapevolezza che ivi si eserciterà la prostituzione, ove difettino prestazioni accessorie che concretizzino una oggettiva agevolazione del meretricio.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1975 num. 75 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 28754 del 2013 Rv. 255593-01, N. 33160 del 2013 Rv. 255893-01, N. 4571 del 2018 Rv. 272259-01

Massime precedenti Difformi: N. 35373 del 2007 Rv. 237400-01, N. 27976 del 2014 Rv. 262041-01

Massime precedenti Vedi: N. 11611 del 2022 Rv. 282931-01, N. 20715 del 2020 Rv. 279507-01, N. 34548 del 2023 Rv. 285207-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 3024 del 08/11/2023** Ud. (dep. 24/01/2024) Rv. 285744-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: PAZIENZA VITTORIO. Relatore: PAZIENZA VITTORIO. Imputato: PERILLO FRANCESCO. P.M. MOLINO PIETRO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 20/03/2022

516005 BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETA' INTELLETTUALE) - Delitto di cui all'art. 171-bis, comma 1, legge n. 633 del 1941, come modificato dall'art. 13, comma 1, legge n. 248 del 2000 - Dolo specifico - Fine di profitto - Nozione - Fattispecie.

In tema di tutela del diritto d'autore, il fine di trarne profitto, che integra il dolo specifico del delitto di cui all'art. 171-bis, comma 1, legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 13 legge 18 agosto 2000, n. 248, ha una portata più ampia del "fine di lucro" richiesto dalla previgente formulazione dell'indicata norma incriminatrice e deve essere inteso come qualsiasi vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dal soggetto agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato il fine di profitto nella possibilità, per la società legalmente rappresentata dall'imputato, di stare sul mercato e di continuare a beneficiare di finanziamenti pubblici in virtù della completezza di dotazione strutturale, conseguita attraverso l'abusiva detenzione e duplicazione di numerosissimi programmi informatici).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge del 1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST., Legge del 2000 num. 248 art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 149 del 2007 Rv. 235706-01, N. 33303 del 2001 Rv. 219683-01, N. 25184 del 2007 Rv. 237071-01

Massime precedenti Vedi: N. 2743 del 2006 Rv. 232923-01, N. 49385 del 2009 Rv. 245716-01, N. 25104 del 2008 Rv. 240534-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41570 del 2023 Rv. 285145-01

Sez. 3, **Sentenza n. 2056 del 08/11/2023** Ud. (dep. 17/01/2024) Rv. 285740-01

Presidente: ANDREAZZA GASTONE. Estensore: SEMERARO LUCA. Relatore: SEMERARO LUCA. Imputato: D. P.M. MOLINO PIETRO. (Diff.)

Annula in parte con rinvio, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 27/02/2023

601065 REATI CONTRO LA MORALITA' PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO - Locazione di appartamento a canone maggiorato - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

La locazione di un immobile a una prostituta a un canone maggiorato non integra, per ciò solo, il delitto di favoreggiamento della prostituzione, in quanto non incide favorevolmente sullo svolgimento di detta attività, potendo, invece, costituire un maggiore ostacolo all'ottenimento dell'abitazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11611 del 2022 Rv. 282931-01

Massime precedenti Difformi: N. 23851 del 2018 Rv. 273043-01

Massime precedenti Vedi: N. 35373 del 2007 Rv. 237400-01, N. 20715 del 2020 Rv. 279507-01, N. 33160 del 2013 Rv. 255893-01, N. 4571 del 2018 Rv. 272259-01, N. 34548 del 2023 Rv. 285207-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 51 del 27/10/2023 Cc. (dep. **03/01/2024**) Rv. **285698-01**

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: FALBO ROSARIO. P.M. LORI PERLA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, GIP TRIBUNALE BOLOGNA, 30/11/2022

577003 PENA - APPLICAZIONE - IN GENERE - Processi pendenti dinanzi la Corte di cassazione - Annullamento con rinvio della sentenza di patteggiamento per nuovo giudizio sulla disposta confisca - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Competenza funzionale del giudice del rinvio - Sussistenza - Proponibilità allo stesso della richiesta di sostituzione - Sussistenza.

In caso di annullamento con rinvio della sentenza di applicazione di pena su richiesta per nuovo giudizio sulla disposta confisca, seguito a ricorso per cassazione proposto antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nella competenza funzionale del giudice del rinvio ogni questione connessa all'applicazione in via transitoria, ex art. 95, comma 1, d.lgs. citato, del nuovo regime sulla sostituzione delle pene detentive brevi, sicché a quest'ultimo l'imputato potrà eventualmente presentare l'istanza di commutazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46013 del 2023 Rv. 285491-01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090-01, N. 43975 del 2023 Rv. 285228-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21368 del 2020 Rv. 279348-01

Sez. 3, Sentenza n. 2559 del 25/10/2023 Ud. (dep. **22/01/2024**) Rv. **285839-01**

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: CEREÀ GIANFRANCO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 08/02/2023

547010 FINANZE E TRIBUTI - COMPETENZA - "Voluntary disclosure" - Reato di cui all'art. 5-septies d.l. n. 167 del 1990 - Competenza per territorio - Reato previsto da legge finanziaria - Competenza del giudice del luogo di accertamento del reato ex art. 21 legge n. 4 del 1929 - Ragioni

Ai fini della determinazione della competenza per territorio per il delitto di esibizione di atti o documenti falsi ovvero di dati non rispondenti al vero, di cui all'art. 5-septies d.l. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1990, n. 227, trova applicazione il disposto dell'art. 21, comma 3, legge 7 gennaio 1929, n. 4, a termini del quale assume rilievo il luogo in cui lo stesso è accertato, trattandosi di reato tributario contemplato da una legge finanziaria diversa dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 septies CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 227 art. 1, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST., Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11978 del 2014 Rv. 258732-01, N. 27603 del 2020 Rv. 280279-02

SEZIONE TERZA

Sez. 3, Sentenza n. 2559 del 25/10/2023 Ud. (dep. 22/01/2024) Rv. 285839-02

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: CEREÀ GIANFRANCO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 08/02/2023

547010 FINANZE E TRIBUTI - COMPETENZA - "Voluntary disclosure" - Delitto di cui all'art. 5-septies d.l. n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990 - Natura di reato eventualmente abituale - Conseguenze in termini di computo del termine di prescrizione.

Il delitto di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi ovvero di dati non rispondenti al vero, di cui all'art. 5-septies, d.lgs. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ha natura di reato eventualmente abituale, potendosi risolvere sia in un'unica condotta, idonea "ex se" ad integrarlo, sia nella reiterazione di più condotte omogenee, che danno vita a uno stesso reato, sicché, in tal caso, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell'abitudine, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 septies CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 227 art. 1, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20099 del 2016 Rv. 266746-01, N. 43255 del 2019 Rv. 277130-01, N. 4651 del 2021 Rv. 280561-01

Sez. 3, Sentenza n. 2559 del 25/10/2023 Ud. (dep. 22/01/2024) Rv. 285839-03

Presidente: GENTILI ANDREA. Estensore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO. Imputato: CEREÀ GIANFRANCO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 08/02/2023

673002 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE - Libertà morale della persona nell'assunzione della prova - Divieto di utilizzo di metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione - Dichiarazioni ottenute con coartazione del dichiarante - Inutilizzabilità - Onere della prova.

La parte che deduce l'inutilizzabilità della prova assunta in violazione del divieto di utilizzo di metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione del dichiarante, sancito dall'art. 188 cod. proc. pen., ha l'onere di dimostrare il concreto impiego di tali "metodi" e "tecniche" vietati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 188

Sez. 3, Sentenza n. 1257 del 20/10/2023 Cc. (dep. 11/01/2024) Rv. 285735-01

Presidente: SARNO GIULIO. Estensore: GENTILI ANDREA. Relatore: GENTILI ANDREA. Imputato: P. P.M. PRATOLA GIANLUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 17/04/2023

666002 NULLITA' - ATTI ABNORMI - Decreto di citazione diretta a giudizio privo dell'indicazione delle persone offese - Declaratoria di nullità e restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del tribunale - Abnormalità funzionale - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

SEZIONE TERZA

È affetto da abnormità funzionale, determinando un'indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il tribunale monocratico dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero in ragione della mancata indicazione delle generalità delle persone offese, in quanto tale omissione non rientra tra le cause di nullità previste dall'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., né può concretamente esigersi la puntuale identificazione di tutte le parti lese allorquando non vi è reale possibilità di risalire alle generalità e alla collocazione geografica delle stesse. (Fattispecie relativa al delitto di detenzione di materiale pedopornografico).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 438, Cod. Pen. art. 600, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12595 del 2006 Rv. 234535-01

Massime precedenti Vedi: N. 13977 del 2004 Rv. 228619-01, N. 12627 del 2013 Rv. 255470-01, N. 15927 del 2009 Rv. 243410-01

Sez. 3, Sentenza n. 2779 del 12/10/2023 Ud. (dep. **23/01/2024**) Rv. **285741-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: CRAVAREZZA PATRIZIA. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 09/06/2022

547024 FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - Delitto di sottrazione di prodotti energetici all'accertamento o al pagamento dell'accisa di cui all'art. 40, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995 - Concorso con il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 - Possibilità - Sussistenza - Concorso apparente di norme - Esclusione - Ragioni.

Il delitto di sottrazione di prodotti energetici all'accertamento o al pagamento dell'accisa di cui all'art. 40, lett. b), d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, può concorrere con quello di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in quanto le condotte sanzionate risultano strutturalmente disomogenee, essendo l'indebita compensazione correlata a una specifica operazione fiscale, che integra un "quid pluris" rispetto alla mera sottrazione al pagamento dell'imposta dovuta per l'estrazione del prodotto petrolifero, sicché deve escludersi la sussistenza di un concorso apparente di norme.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40 lett. B, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 quater CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 44869 del 2013 Rv. 257132-01, N. 12340 del 2023 Rv. 284504-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20664 del 2017 Rv. 269668-01

Sez. 3, Sentenza n. 2785 del 12/10/2023 Cc. (dep. **23/01/2024**) Rv. **285743-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ZUNICA FABIO. Relatore: ZUNICA FABIO. Imputato: DE SIMONE CARMELA. P.M. GIORDANO LUIGI. (Diff.)

Rigetta, TRIB.SEZ.DIST. ISCHIA, 11/04/2023

657012 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Memorie ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. su temi nuovi non introdotti con l'atto introduttivo - Legittimità - Esclusione.

SEZIONE TERZA

Nel procedimento di esecuzione non è consentito estendere, con le memorie di parte di cui all'art. 666, comma 3, cod. proc. pen., l'ambito valutativo del giudizio oltre il perimetro delineato dall'atto introduttivo della procedura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30240 del 2016 Rv. 268100-01

Sez. 3, Sentenza n. 4 del 04/10/2023 Ud. (dep. **02/01/2024**) Rv. **285697-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **REPETTO LORENZO.** *P.M.* **GUERRA MARIAEMANUELA.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 13/01/2023

661135 IMPUGNAZIONI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - Giudizio di rinvio scaturito da annullamento in punto di determinazione della pena o di riconoscimento delle attenuanti generiche - Interesse della parte civile a partecipare al giudizio - Esclusione - Ragioni.

In tema di impugnazioni, non sussiste l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di rinvio scaturito da annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione in punto di determinazione della pena o di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili strettamente penalistici, non idonei a incidere sulla responsabilità civile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2963 del 2021 Rv. 280519-01, N. 28352 del 2023 Rv. 284811-01, N. 32205 del 2020 Rv. 280051-01

Sez. 3, Sentenza n. 2051 del 04/10/2023 Ud. (dep. **17/01/2024**) Rv. **285739-01**

Presidente: **RAMACCI LUCA.** *Estensore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Relatore:* **ANDRONIO ALESSANDRO MARIA.** *Imputato:* **VENTURI FRANCO.** *P.M.* **GUERRA MARIAEMANUELA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO FIRENZE, 12/07/2022

547001 FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - Autonomia dell'accertamento svolto, ai fini penali, dalla polizia giudiziaria rispetto a quello eseguito, a fini tributari, dall'Agenzia delle entrate - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di reati tributari, sussiste piena autonomia dell'accertamento svolto, ai fini penali, dalla polizia giudiziaria rispetto a quello eseguito, a fini tributari, dall'Agenzia delle entrate, sicché l'eventuale inerzia di quest'ultima, manifestatasi attraverso l'omessa emanazione di avvisi di accertamento o la mancata insinuazione dell'erario al passivo di un fallimento, non influisce sulla prova dell'esistenza del debito tributario o del profitto illecito penalmente rilevanti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 20, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 40412 del 2019 Rv. 277120-01, N. 17214 del 2023 Rv. 284554-01, N. 42916 del 2022 Rv. 283705-01, N. 24225 del 2023 Rv. 284693-01

SEZIONE TERZA

Sez. 3, **Sentenza n. 3 del 21/09/2023** Ud. (dep. **02/01/2024**) Rv. **285696-01**

Presidente: RAMACCI LUCA. Estensore: ACETO ALDO. Relatore: ACETO ALDO. Imputato: CASTALDI SALVATORE. P.M. ORSI LUIGI. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 11/10/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Superamento del termine entro cui dev'essere formulata la richiesta di discussione orale dell'appello ex art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 - Conseguenze - Indicazione.

In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il superamento del termine, perentorio, entro cui dev'essere formulata la richiesta di discussione orale dell'appello, ai sensi dell'art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina il consolidamento della trattazione con forma scritta, con conseguente irrilevanza, nel processo, delle vicende personali dell'imputato e delle ragioni di rinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi e, quindi, dalla non corretta instaurazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2021 num. 228 art. 16, Legge 25/02/2022 num. 15 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 33269 del 2023 Rv. 285011-01, N. 944 del 2023 Rv. 283932-01

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quarta



SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 3727 del 11/01/2024** Ud. (dep. **29/01/2024**) Rv. **285868-01**

Presidente: SERRAO EUGENIA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: P. P.M. TAMPIERI LUCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO GENOVA, 19/01/2023

609025 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - USO LEGITTIMO DELLE ARMI - Scriminante putativa - Condizioni - Fattispecie.

In tema di cause di giustificazione, la scriminante dell'uso legittimo delle armi in forma putativa non può basarsi su un mero criterio soggettivo, ma richiede la sussistenza di dati fattuali concreti che, sebbene malamente rappresentati o compresi, siano suscettibili di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi nell'assoluta necessità di utilizzare l'arma o altro mezzo di coazione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante in forma putativa in relazione alle lesioni cagionate, con colpi di manganello e calci, da alcuni agenti di polizia a un giornalista in occasione di scontri originati da una manifestazione di piazza, in assenza di elementi che potessero indurre a ritenere pericolosa la vittima, inerte e poi caduta al suolo, posizionatasi vicino a un gruppo di manifestanti per osservare la scena dell'arresto di uno di essi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 53 CORTE COST., Cod. Pen. art. 55, Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585

Massime precedenti Vedi: N. 35962 del 2020 Rv. 280154-01, N. 6719 del 2015 Rv. 262238-01, N. 41038 del 2014 Rv. 260771-01, N. 13370 del 2013 Rv. 255268-01, N. 9961 del 2000 Rv. 217622-01, N. 854 del 2008 Rv. 238335-01, N. 24084 del 2018 Rv. 273401-01, N. 33591 del 2016 Rv. 267473-01

Sez. 4, **Sentenza n. 2577 del 09/01/2024** Ud. (dep. **22/01/2024**) Rv. **285700-01**

Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: LONGO STEFANO. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 28/04/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

È ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, sussistendo l'interesse dello stesso alla più favorevole declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale ex art. 129 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. per esito positivo della messa alla prova, emessa in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per carenza della condizione di procedibilità della querela, rilevabile d'ufficio per i processi pendenti a tale data).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85

SEZIONE QUARTA

Massime precedenti Vedi: N. 24146 del 2019 Rv. 275981-01, N. 23689 del 2021 Rv. 281318-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12283 del 2005 Rv. 230529-01, N. 49783 del 2009 Rv. 245163-01, N. 2451 del 2008 Rv. 238195-01

Sez. 4, Sentenza n. 1976 del 09/01/2024 Cc. (dep. **17/01/2024**) Rv. **285699-01**

Presidente: PICCIALI PATRIZIA. Estensore: CAPPELLO GABRIELLA. Relatore: CAPPELLO GABRIELLA. Imputato: CIRILLO LUIGI. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APP.SEZ.MINORENNI NAPOLI, 02/10/2023

664106 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PRESUPPOSTI - Mancata conferma ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. della misura cautelare applicata dal giudice per le indagini preliminari dichiaratosi incompetente - Pronuncia cautelare definitiva favorevole all'indagato - Ingiustizia formale del titolo - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, configura un'ipotesi di ingiustizia formale del titolo custodiale ai sensi dell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. la mancata conferma, ex art. 27 cod. proc. pen., della misura cautelare applicata dal giudice per le indagini preliminari dichiaratosi incompetente in difetto delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., trattandosi di decisione definitiva favorevole all'indagato, assunta in un procedimento cautelare "de libertate". (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per essere stata erroneamente ricondotta ad un'ipotesi di ingiustizia sostanziale la mancata conferma della misura degli arresti domiciliari da parte del giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen., che aveva ommesso di considerare la valenza di tale provvedimento, caratterizzato, rispetto a quello non confermato, dall'identità della domanda cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5455 del 2019 Rv. 275022-01

Sez. 4, Sentenza n. 3399 del 19/12/2023 Ud. (dep. **29/01/2024**) Rv. **285703-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: PEZZELLA VINCENZO. Relatore: PEZZELLA VINCENZO. Imputato: PG C/ LASPAGNOLETTA SALVAT. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO POTENZA, 24/11/2022

609017 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE - Violazione di norme cautelari "rigide" del codice della strada in presenza di aggressione esterna - Eccesso colposo in legittima difesa - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

Non sussiste l'eccesso colposo nella legittima difesa, ma trova applicazione l'anzidetta scriminante, nel caso in cui un gruppo di tifosi, travisati e armati di strumenti contundenti, colpiscono il parabrezza e il finestrino di un'autovettura il cui conducente, per difendere l'incolumità propria e dei passeggeri, nel tentativo sottrarsi all'agguato, involontariamente investa, con una manovra in violazione di norme del codice della strada, due aggressori, posto che l'accertamento di eventuali profili di colpa dev'essere effettuato, a fronte dell'inosservanza di norme cautelari "rigide", tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, dell'esigibilità del rispetto delle prescrizioni cautelari e dello specifico settore che le norme violate disciplinano.

SEZIONE QUARTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 55, Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9463 del 2019 Rv. 275269-01, N. 41552 del 2023 Rv. 285373-01, N. 40050 del 2018 Rv. 273871-01, N. 24084 del 2018 Rv. 273401-01

Sez. 4, Sentenza n. 3398 del 14/12/2023 Ud. (dep. 29/01/2024) Rv. 285702-01

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **SESSA GENNARO.** *Relatore:* **SESSA GENNARO.** *Imputato:* **ABBATTISTA GIACOMO. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 24/10/2022

623001 STUPEFACENTI - IN GENERE - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Partecipazione - Approvvigionamento costante di stupefacente per l'associazione - Sussistenza - Condizioni.

Integra la condotta di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti la disponibilità all'acquisto costante della sostanza di cui il sodalizio fa commercio, ove, unitamente ad altri indici comprovanti l'inserimento organico nella associazione, determini uno stabile rapporto, ancorché non esclusivo, con questa.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 51500 del 2018 Rv. 275719-01, N. 566 del 2016 Rv. 265764-01, N. 33139 del 2020 Rv. 280450-01

Sez. 4, Sentenza n. 3398 del 14/12/2023 Ud. (dep. 29/01/2024) Rv. 285702-02

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **SESSA GENNARO.** *Relatore:* **SESSA GENNARO.** *Imputato:* **ABBATTISTA GIACOMO. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 24/10/2022

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Aggravante della transnazionalità - Gruppo criminale organizzato - Nozione.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 61-bis cod. pen., è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di un'organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 bis, Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4

Massime precedenti Conformi: N. 23896 del 2016 Rv. 267440-01

Massime precedenti Vedi: N. 11957 del 2023 Rv. 284445-01, N. 7641 del 2017 Rv. 269371-01

Sez. 4, Sentenza n. 3398 del 14/12/2023 Ud. (dep. 29/01/2024) Rv. 285702-03

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **SESSA GENNARO.** *Relatore:* **SESSA GENNARO.** *Imputato:* **ABBATTISTA GIACOMO. P.M. SALVADORI SILVIA.** (Parz. Diff.)

SEZIONE QUARTA

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 24/10/2022

661179 IMPUGNAZIONI - RINUNCIA - Appello - Rinuncia a tutti i motivi tranne quelli relativi alla riduzione della pena, alle attenuanti generiche, al bilanciamento delle circostanze - Ambito di applicazione - Rinuncia ai motivi riguardanti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti - Sussistenza - Ragioni.

La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 bis

Massime precedenti Conformi: N. 50750 del 2016 Rv. 268385-01

Massime precedenti Vedi: N. 41254 del 2019 Rv. 277196-01, N. 47698 del 2019 Rv. 278006-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12603 del 2016 Rv. 266245-01

Sez. 4, Sentenza n. 3398 del 14/12/2023 Ud. (dep. **29/01/2024**) Rv. **285702-04**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA**. *Estensore:* **SESSA GENNARO**. *Relatore:* **SESSA GENNARO**. *Imputato:* **ABBATTISTA GIACOMO**. *P.M.* **SALVADORI SILVIA**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 24/10/2022

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Associazione a delinquere - Aggravante della transnazionalità - Compatibilità - Sussistenza - Fattispecie.

La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 61-bis cod. pen. è configurabile in riferimento al delitto di associazione per delinquere anche qualora questo venga consumato interamente in Italia, giacchè per l'operatività dell'aggravante in questione non è necessario che il reato venga commesso anche all'estero, essendo invece sufficiente che alla sua realizzazione concorra un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale. (Fattispecie relativa ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 bis, Decreto Legge 16/03/2006 num. 146 art. 4, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 27413 del 2012 Rv. 253146-01, N. 31019 del 2012 Rv. 253280-01, N. 1843 del 2012 Rv. 253481-01

Massime precedenti Difformi: N. 1937 del 2011 Rv. 249099-01

Sez. 4, Sentenza n. 1959 del 13/12/2023 Ud. (dep. **17/01/2024**) Rv. **285667-01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA**. *Estensore:* **CAPPELLO GABRIELLA**. *Relatore:* **CAPPELLO GABRIELLA**. *Imputato:* **DI LORETO ANTONIO**. *P.M.* **COSTANTINI FRANCESCA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 03/02/2023

566069 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Responsabilità penale per eventi determinati dalla violazione di norme antinfortunistiche relative a dispositivi di impianti o macchinari - Responsabilità del venditore - Permanenza anche dopo l'utilizzazione da parte dell'acquirente - Sussistenza - Fattispecie.

SEZIONE QUARTA

In tema di infortuni sul lavoro derivanti dall'utilizzo di macchine o impianti non conformi alle norme di sicurezza, la responsabilità dell'imprenditore che li abbia messi in funzione senza ovviare alla non rispondenza alla normativa antinfortunistica non fa venir meno la responsabilità di chi ha venduto o ceduto gli impianti o i macchinari stessi. (Fattispecie relativa a infortunio mortale occorso all'acquirente di un trattore nel corso di un intervento di manutenzione dei macchinari in dotazione al veicolo, bene intrinsecamente pericoloso perché messo in vendita in carenza dei prescritti requisiti di sicurezza).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 23

Massime precedenti Conformi: N. 2494 del 2010 Rv. 246162-01

Massime precedenti Vedi: N. 36445 del 2014 Rv. 262089-01, N. 18139 del 2012 Rv. 253771-01, N. 35295 del 2013 Rv. 256399-01

Sez. 4, Sentenza n. 1436 del 12/12/2023 Ud. (dep. 12/01/2024) Rv. 285633-01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: PARISI TOMMASO. P.M. TAMPIERI LUCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BARI, 12/07/2022

577050 PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno - Obbligo del giudice di verificare le condizioni economiche dell'imputato - Sussistenza - Fattispecie.

Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione che aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale al pagamento di una provvisoria, omettendo di valutare la condizione reddituale sulla cui base l'imputato era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38227 del 2018 Rv. 273802-01, N. 40041 del 2019 Rv. 277604-01, N. 21557 del 2015 Rv. 263675-01, N. 49718 del 2017 Rv. 271347-01, N. 46834 del 2022 Rv. 283902-01, N. 4527 del 2011 Rv. 249248-01, N. 22342 del 2013 Rv. 255665-01

Massime precedenti Difformi: N. 48534 del 2003 Rv. 228599-01, N. 26221 del 2015 Rv. 264013-01, N. 3450 del 1998 Rv. 210088-01, N. 3197 del 2009 Rv. 242177-01, N. 38345 del 2013 Rv. 256385-01, N. 4626 del 2020 Rv. 278290-01, N. 15800 del 2016 Rv. 266690-01, N. 33020 del 2014 Rv. 260555-01, N. 12614 del 2016 Rv. 266873-01, N. 2390 del 2000 Rv. 217115-01

Massime precedenti Vedi: N. 11142 del 2023 Rv. 284609-01, N. 26175 del 2022 Rv. 283591-01, N. 46959 del 2021 Rv. 282348-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, Sentenza n. 1956 del 06/12/2023 Ud. (dep. **17/01/2024**) Rv. **285666-01**

Presidente: FERRANTI DONATELLA. Estensore: ESPOSITO ALDO. Relatore: ESPOSITO ALDO. Imputato: POGGIOLI SERENA. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 18/04/2023

673003 PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Rinuncia di una parte all'audizione di un proprio teste - Diritto dell'altra di procedere al suo esame - Condizioni - Fattispecie.

In tema di diritto alla prova, nel caso in cui una parte rinuncia all'esame di un proprio testimone, le altre hanno diritto a procedervi solo se questi era inserito nelle rispettive liste testimoniali, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all'esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto della richiesta di rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di un teste al quale il pubblico ministero aveva rinunciato, sul rilievo che la difesa non aveva dato dimostrazione del suo inserimento anche nella propria lista).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13338 del 2015 Rv. 263095-01, N. 39764 del 2017 Rv. 271848-01

Massime precedenti Vedi: N. 28915 del 2020 Rv. 279674-01, N. 26541 del 2015 Rv. 263946-01, N. 21731 del 2019 Rv. 275895-01, N. 13844 del 2017 Rv. 270366-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41736 del 2019 Rv. 276754-04

Sez. 4, Sentenza n. 646 del 06/12/2023 Ud. (dep. **09/01/2024**) Rv. **285764-01**

Presidente: FERRANTI DONATELLA. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: S. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MESSINA, 11/05/2023

666001 NULLITA' - IN GENERE - Programma di giustizia riparativa - Richiesta di accesso - Diritto dell'interessato all'avvio del programma - Esclusione - Ragioni.

In tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso non fa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro per lo svolgimento del programma richiesto, non sussistendo alcun automatismo tra la presentazione delle domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa al giudice la valutazione della sua utilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 bis com. 3, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 7 lett. C PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25367 del 2023 Rv. 285639-01, N. 32360 del 2023 Rv. 284926-01

SEZIONE QUARTA

Sez. 4, **Sentenza n. 2573 del 05/12/2023** Ud. (dep. 22/01/2024) Rv. **285681-02**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: GIORDANO BRUNO. Relatore: GIORDANO BRUNO. Imputato: VALENTI ANGELO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 30/01/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - Fondo agricolo ove sono impiegati i lavoratori in condizioni di sfruttamento - Cosa pertinente al reato - Confisca obbligatoria - Condizioni.

In tema di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, costituisce cosa pertinente al reato, assoggettabile a confisca obbligatoria ex art. 603-bis.2 cod. pen., il fondo agricolo del datore di lavoro in cui sia impiegata manodopera in condizioni di sfruttamento, nel caso in cui si tratti di bene funzionale all'azienda agricola, a prescindere dalla sua allocazione topografica.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 603 bis lett. 2, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40554 del 2021 Rv. 282063-01, N. 29397 del 2022 Rv. 283388-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18374 del 2013 Rv. 255036-01

Sez. 4, **Sentenza n. 2573 del 05/12/2023** Ud. (dep. 22/01/2024) Rv. **285681-01**

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA. Estensore: GIORDANO BRUNO. Relatore: GIORDANO BRUNO. Imputato: VALENTI ANGELO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO PALERMO, 30/01/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro - Indici di cui all'art. 603-bis, comma terzo, cod. pen. - Retribuzione "sproporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestato" - Nozione - Criteri.

Ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, l'indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma terzo, n. 1, ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione "sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato", deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orario lavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 603 bis com. 3 lett. 1, Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 7861 del 2022 Rv. 282604-01, N. 24441 del 2021 Rv. 281405-01, N. 9473 del 2023 Rv. 284190-02, N. 45615 del 2021 Rv. 282580-01

Sez. 4, **Sentenza n. 640 del 29/11/2023** Ud. (dep. 09/01/2024) Rv. **285631-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: SERRAO EUGENIA. Relatore: SERRAO EUGENIA. Imputato: LUCCHESI ROSA. P.M. ORSI LUIGI. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 18/01/2023

609088 REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - Causa estintiva "riparatoria" di cui all'art. 162-ter cod. pen. - Riqualficazione del fatto in un reato procedibile a querela - Applicabilità nel giudizio di appello - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE QUARTA

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile nel giudizio di appello anche nel caso in riqualificazione del reato in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che, al di fuori dei casi di remissione della stessa, nelle more del giudizio di impugnazione, l'offerta riparatoria o risarcitoria sia tempestivamente formulata, così da consentire al giudice di verificarne la congruità e salva la possibilità di concessione, su richiesta dell'imputato impossibilitato ad adempiervi per causa a lui non addebitabile, di un termine per provvedervi anche ratealmente. (Fattispecie di riqualificazione, da parte del giudice di primo grado, del reato di furto aggravato in quello di furto semplice, in cui la Corte ha precisato che tale riqualificazione non costituisce condizione "ex se" sufficiente a giustificare la concessione del termine dilatorio previsto dall'art. 162-ter, comma secondo, cod. pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter, Cod. Pen. art. 162 ter com. 2, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 39304 del 2021 Rv. 282059-01, N. 2490 del 2021 Rv. 280253-01, N. 16674 del 2021 Rv. 281204-01

Sez. 4, Sentenza n. 636 del 29/11/2023 Ud. (dep. **09/01/2024**) Rv. **285630-01**

Presidente: DI SALVO EMANUELE. Estensore: MARI ATTILIO. Relatore: MARI ATTILIO. Imputato: DE MARTINO FRANCESCO. P.M. ORSI LUIGI. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 10/01/2023

577001 PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi - Disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Applicabilità ai giudizi pendenti in appello - Condizioni.

L'applicabilità delle pene sostitutive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen. ai processi pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), secondo la disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del d.lgs. citato, è subordinata alla richiesta dell'imputato, da formularsi, al più tardi, nel corso della udienza di discussione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice di appello non ha alcun dovere di rendere edotto l'imputato circa la facoltà di richiedere l'applicazione delle sanzioni sostitutive, né, in assenza di esplicita richiesta in tal senso, di motivarne la mancata applicazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 lett. A, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 31, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Cod. Pen. art. 20 bis

Massime precedenti Vedi: N. 46445 del 2023 Rv. 285510-01, N. 46013 del 2023 Rv. 285491-01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090-01

Sez. 4, Sentenza n. 1941 del 28/11/2023 Ud. (dep. **17/01/2024**) Rv. **285665-01**

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: BENCARDINO NICOLA. P.M. TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO POTENZA, 16/11/2022

522165 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' DA SINISTRI STRADALI - COLPA - IN GENERE - Progettazione e realizzazione di tronchi stradali significativi e riqualificazione di ponti e parapetti in posizione pericolosa - Art. 2, comma 3, d.m. n. 223 del 1992 e art. 3 del relativo Allegato 1 recante istruzioni tecniche - Strade con velocità di progetto inferiore a 70 Km/h - Obbligo di predisposizione di barriere di sicurezza - Sussistenza - Fattispecie.

SEZIONE QUARTA

In tema di circolazione stradale, nella progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali o di ricostruzione e riqualificazione di parapetti, ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno o per l'utente, devono essere previste ed installate idonee barriere di sicurezza, ai sensi dell'art. 2, comma 3, d.m. 18 febbraio 1992, n. 223, e dell'art. 3 del relativo Allegato 1, che detta le istruzioni tecniche per l'esecuzione dei lavori, senza che rilevi che la velocità di progetto del tratto stradale sia inferiore a 70 Km/h. (Fattispecie in tema di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, in cui la Corte ha ritenuto la responsabilità del progettista dei lavori di completamento di una strada comunale extraurbana con limite di velocità di 30 Km/h per la morte di un automobilista, precipitato nel vuoto attraverso un varco privo di presidi, in ragione della mancata previsione e predisposizione di un parapetto idoneo nel punto di confluenza con un ponte).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., DM min. ITR 18/02/1992

Massime precedenti Vedi: N. 14634 del 2021 Rv. 281017-02

Sez. 4, Sentenza n. 1940 del 28/11/2023 Ud. (dep. **17/01/2024**) Rv. **285636-01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA**. Estensore: **VIGNALE LUCIA**. Relatore: **VIGNALE LUCIA**. Imputato: **SPAGNUOLO ANGELO RAFFAELE**. P.M. **TAMPIERI LUCA**. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO POTENZA, 09/11/2022

566071 LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Lavorazioni in quota - Obbligo di garantire la stabilità del ponteggio ex art. 136 d.lgs. n. 81 del 2008 - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di infortuni sul lavoro derivati dall'inosservanza delle regole per la realizzazione di ponteggi destinati all'esecuzione di "lavori in quota", integra la violazione dell'art. 136 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'omessa previsione di misure atte a garantire la stabilità del ponteggio in uso, senza che rilevi la quota o l'altezza dal suolo alle quali operano i lavoratori. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità del datore di lavoro per le gravi lesioni riportate da un operaio, impegnato in lavori edili in uno dei piani più bassi del ponteggio, a seguito della caduta determinata dal ribaltamento della struttura, non ancorata alla parete, né altrimenti stabilizzata, come prescritto dal piano di montaggio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 107, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 136

Massime precedenti Vedi: N. 16221 del 2019 Rv. 275652-01, N. 43987 del 2013 Rv. 257693-01

Sez. 4, Sentenza n. 3381 del 23/11/2023 Ud. (dep. **29/01/2024**) Rv. **285676-01**

Presidente: **CIAMPI FRANCESCO MARIA**. Estensore: **BELLINI UGO**. Relatore: **BELLINI UGO**. Imputato: **MORELLI CRISTIANO C/ SAVOLDI MARIA PACE**. P.M. **COSTANTINI FRANCESCA**. (Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BRESCIA, 19/01/2023

522199 CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE IN CASO DI INVESTIMENTO - Fuga dopo un investimento e omessa prestazione di assistenza stradale - Concorso materiale - Possibilità - Ragioni.

I delitti di fuga dopo un investimento e di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, rispettivamente previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, Cod. strada, costituiscono fattispecie di

SEZIONE QUARTA

pericolo, autonome e indipendenti, aventi diversa oggettività giuridica, in quanto la prima è finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti responsabili di fatti lesivi dell'altrui integrità fisica nella circolazione stradale e alla ricostruzione della dinamica del sinistro, mentre la seconda, che si realizza in un momento successivo, è volta ad assicurare, nella medesima prospettiva solidaristica, il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è ravvisabile il concorso materiale tra di esse.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 189 com. 6, Cod. Strada art. 189 com. 7, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6306 del 2008 Rv. 239038-01, N. 3783 del 2015 Rv. 261945-01

Massime precedenti Vedi: N. 28785 del 2023 Rv. 284807-01, N. 18748 del 2022 Rv. 283212-01, N. 25842 del 2019 Rv. 276369-01

Sez. 4, Sentenza n. 1929 del 22/11/2023 Ud. (dep. **17/01/2024**) Rv. **285635-01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **GIORDANO BRUNO.** *Relatore:* **GIORDANO BRUNO.** *Imputato:* **BLUSHAJ MYZAFER. P.M. TASSONE KATE.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 17/12/2021

630162 CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - COMPORTAMENTI DURANTE LA CIRCOLAZIONE - Responsabilità da sinistri stradali - Colpa - Principio di affidamento - Operatività - Condizioni - Fattispecie.

In tema di circolazione stradale, il principio di affidamento postula che la condotta dell'agente costituisca concausa dell'evento e che non sia prevedibile il comportamento incauto altrui in relazione alle condizioni concrete del fatto, alla singola posizione di garanzia ed all'azione intrapresa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da responsabilità, per carenza di concausalità colposa nel delitto di omicidio stradale, un automobilista che, nel percorrere una via con diritto di precedenza a una velocità superiore di soli 16 Km/h ai limiti consentiti, collideva, in prossimità di un incrocio, con un autocarro che non aveva rispettato il diritto di precedenza, il cui conducente, a seguito dell'impatto, decedeva, sul rilievo della irrilevanza, ai fini della causazione dell'esito letale, dell'inosservanza del limite di velocità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 113, Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4923 del 2023 Rv. 284093-01, N. 27513 del 2017 Rv. 269997-01, N. 24414 del 2021 Rv. 281399-01, N. 7664 del 2018 Rv. 272223-01

Sez. 4, Sentenza n. 1441 del 21/11/2023 Cc. (dep. **12/01/2024**) Rv. **285634-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **CIRESE MARINA.** *Relatore:* **CIRESE MARINA.** *Imputato:* **VERRUCCI MAURO.**

Rigetta, TRIBUNALE GROSSETO, 30/05/2023

661061 IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') - Impugnazione con mezzo di gravame diverso da quello prescritto - Inammissibilità - Condizioni - Valutazione del contenuto dell'atto e della intenzione dell'impugnante - Necessità - Fattispecie.

E' inammissibile l'impugnazione proposta con un mezzo di gravame diverso da quello prescritto, nel caso in cui dall'esame dell'atto emerga che la parte abbia intenzionalmente interposto il mezzo di gravame non consentito dalla legge. (Fattispecie relativa ad appello proposto avverso

SEZIONE QUARTA

sentenza di condanna a pena pecuniaria del giudice di pace, non suscettibile di conversione in ricorso per cassazione, in quanto risultavano dedotti solo motivi di censura relativi al merito della decisione impugnata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1589 del 2020 Rv. 277945-01, N. 55830 del 2018 Rv. 274624-01, N. 41510 del 2018 Rv. 274246-01

Massime precedenti Difformi: N. 38253 del 2018 Rv. 273738-01, N. 313 del 2021 Rv. 280168-01, N. 35796 del 2023 Rv. 285134-02, N. 7403 del 2014 Rv. 259532-01, N. 40381 del 2019 Rv. 276934-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31297 del 2004 Rv. 228119-01, N. 45371 del 2001 Rv. 220221-01

Sez. 4, Sentenza n. 1425 del 26/10/2023 Ud. (dep. **12/01/2024**) Rv. **285632-01**

Presidente: **PICCIALLI PATRIZIA.** *Estensore:* **MICCICHE' LOREDANA.** *Relatore:* **MICCICHE' LOREDANA.** *Imputato:* **MIOZZO GIANLUCA. P.M. MIGNOLO OLGA. (Diff.)**

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO TORINO, 16/01/2023

603078 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE - Gestore di impianto motociclistico omologato - Responsabilità per la morte di un motociclista nel corso di una gara - Esclusione - Condizioni - Rispetto delle norme regolamentari della federazione sportiva - Fattispecie.

Non risponde del delitto di omicidio colposo il gestore di un circuito motociclistico omologato per le gare sportive dalle competenti federazioni che abbia vigilato sulla corretta osservanza dei criteri di salvaguardia dell'incolumità degli atleti stabiliti dalle norme associative di dette federazioni. (Fattispecie relativa alla morte di un motociclista nel corso di una competizione, in conseguenza della uscita di pista in una curva, dotata di "zona neutra" di dimensioni conformi alle indicazioni regolamentari, rivelatasi in concreto insufficiente, per la dinamica del sinistro, a impedire l'esito letale, in cui la Corte ha precisato che il rispetto dei criteri di sicurezza stabiliti dalle norme associative FIA e CSAI può essere assunta a fonte di conoscenza dei generali parametri di diligenza e perizia per il gestore del circuito, non essendo esigibile alcun onere cautelare ulteriore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18333 del 2019 Rv. 275801-01, N. 22037 del 2015 Rv. 263823-01, N. 14606 del 2017 Rv. 269851-01

Sez. 4, Ordinanza n. 2580 del 19/10/2023 Cc. (dep. **22/01/2024**) Rv. **285701-01**

Presidente: **DOVERE SALVATORE.** *Estensore:* **ANTEZZA FABIO.** *Relatore:* **ANTEZZA FABIO.** *Imputato:* **DEDU CRISTINA STEFANIA. P.M. TASSONE KATE. (Diff.)**

Dichiara competenza, TRIBUNALE CHIETI, 29/09/2016

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Rescissione del giudicato - Successione nel tempo di disposizioni diverse in assenza di disciplina transitoria - Art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Regime applicabile - Individuazione - Fattispecie.

SEZIONE QUARTA

In tema di rescissione del giudicato, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. (In applicazione di tale principio, è stata affermata la competenza della Corte d'appello a decidere su un ricorso per rescissione avverso sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, di cui l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza successivamente alla vigenza del citato d.lgs. n. 150 del 2022).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 70 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 37, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 380 del 2022 Rv. 282528-01, N. 15666 del 2021 Rv. 280891-01

Massime precedenti Difformi: N. 40146 del 2018 Rv. 273843-01, N. 19117 del 2018 Rv. 273441-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8914 del 2018 Rv. 272010-01, N. 27614 del 2007 Rv. 236537-01, N. 15498 del 2021 Rv. 280931-02, N. 38481 del 2023 Rv. 285036-01

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione quinta



SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 3741 del 22/01/2024 Ud. (dep. **30/01/2024**) Rv. **285878-02**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: PMT C/ MASCALI MANUELA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 30/06/2023

652012 AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE - Procedibilità a querela per effetto della modifica di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. Riforma Cartabia) - Decorso del termine previsto per proporre querela ai sensi dell'art. 85 d.lgs. citato - Obbligo di immediata declaratoria di improcedibilità - Sussistenza - Contestazione suppletiva di circostanza aggravante ex art. 517 cod. proc. pen. - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, il giudice è tenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, non essendo consentito al pubblico ministero la modifica dell'imputazione ex art. 517 cod. proc. pen. mediante contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di improcedibilità fondata sul rilievo che il contestato furto con violenza sulle cose era divenuto procedibile a querela).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 85

Massime precedenti Conformi: N. 44157 del 2023 Rv. 285647-01

Massime precedenti Difformi: N. 43255 del 2023 Rv. 285216-01, N. 47769 del 2023 Rv. 285421-01, N. 50258 del 2023 Rv. 285471-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 49935 del 2023 Rv. 285517-01, N. 12283 del 2005 Rv. 230529-01, N. 49783 del 2009 Rv. 245163-01

Sez. 5, Sentenza n. 3741 del 22/01/2024 Ud. (dep. **30/01/2024**) Rv. **285878-01**

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: PMT C/ MASCALI MANUELA. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 30/06/2023

609028 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Furto - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - Natura valutativa - Contestazione - Requisiti - Indicazione.

In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti. (In motivazione la Corte ha affermato che la citata circostanza aggravante ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della "res", sulla sua

SEZIONE QUINTA

specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte del legislatore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 26511 del 2021 Rv. 281556-01, N. 46859 del 2023 Rv. 285465-01

Massime precedenti Difformi: N. 48529 del 2023 Rv. 285422-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01

Sez. 5, Sentenza n. 3118 del 10/01/2024 Cc. (dep. **24/01/2024**) Rv. **285805-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. *Estensore:* **PILLA EGLE**. *Relatore:* **PILLA EGLE**. *Imputato:* **MOHAMAD AHMAD HASAN (CUI 06MYNCN)**. *P.M. DE MASELLIS MARIELLA*. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO MILANO, 07/09/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

La dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell'appello al quale il difensore aveva allegato l'elezione di domicilio effettuata dai suoi assistiti nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Vedi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324-01, N. 51273 del 2023 Rv. 285546-01, N. 29321 del 2023 Rv. 284996-01

Sez. 5, Sentenza n. 2144 del 20/12/2023 Cc. (dep. **17/01/2024**) Rv. **285781-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA**. *Estensore:* **BIFULCO DANIELA**. *Relatore:* **BIFULCO DANIELA**. *Imputato:* **V. P.M. COSTANTINI FRANCESCA**. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANZARO, 08/06/2023

657024 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI - Sospensione condizionale della pena - Violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. - Causa ostativa nota al giudice d'appello non investito dell'impugnazione del pubblico ministero - Revoca in fase esecutiva - Illegittimità - Ragioni.

È illegittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di una causa ostativa nota al giudice d'appello, anche se non sia stato investito dell'impugnazione o da formale sollecitazione del pubblico ministero in ordine all'illegittimità del beneficio, non essendo precluso al giudice dell'impugnazione il potere di revoca, esercitabile anche d'ufficio.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23133 del 2020 Rv. 279906-01, N. 19457 del 2018 Rv. 272832-01

Massime precedenti Difformi: N. 39190 del 2021 Rv. 282076-01, N. 24103 del 2021 Rv. 281432-01, N. 30709 del 2019 Rv. 276504-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37345 del 2015 Rv. 264381-01

Sez. 5, Sentenza n. 1243 del 20/12/2023 Ud. (dep. **10/01/2024**) Rv. **285753-01**

Presidente: **MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA.** *Estensore:* **DE MARZO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DE MARZO GIUSEPPE.** *Imputato:* **L. P.M. MASTROBERARDINO PAOLA.** (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 21/01/2022

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Tortura - Reato aggravato ai sensi dell'art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. - Condizioni.

In tema di reati contro la persona, è configurabile il delitto di tortura, aggravato ai sensi dell'art. 613-bis, comma quarto, cod. pen. nel solo caso in cui le lesioni personali conseguite alla condotta incriminata non siano state volute dall'agente, realizzandosi, in caso contrario, un concorso di reati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 586, Cod. Pen. art. 613 bis com. 4, Cod. Pen. art. 613 bis com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 50208 del 2019 Rv. 277841-03, N. 25617 del 2022 Rv. 283469-01, N. 1729 del 2022 Rv. 282523-01

Sez. 5, Sentenza n. 2910 del 07/12/2023 Ud. (dep. **23/01/2024**) Rv. **285845-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **ROMANO MICHELE.** *Relatore:* **ROMANO MICHELE.** *Imputato:* **KAKHABER MARAKVELIDZE. P.M. LOY MARIA FRANCESCA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 02/05/2023

609044 REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - IN GENERE - Reati contro il patrimonio - Delitto tentato - Compatibilità - Sussistenza.

Nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base a un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato portato a compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 4, Cod. Pen. art. 624 bis CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 7034 del 2014 Rv. 259246-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28243 del 2013 Rv. 255528-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 1525 del 06/12/2023 Cc. (dep. 12/01/2024) Rv. 285808-01

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: PISTORELLI LUCA. Relatore: PISTORELLI LUCA. Imputato: GAMBARDELLA GENNARO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 28/07/2023

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Delitti aggravati dall'art. 416-bis.l cod. pen - Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Difetto di contestazione di intraneità all'associazione di tipo mafioso - Ricorso alle modalità comportamentali tipiche dell'associazione - Valutazione da parte del giudice degli elementi astrattamente idonei ad escludere la presunzione - Necessità - Fattispecie.

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per i delitti aggravati ex art. 416-bis.l cod. pen., sebbene l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. operi una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, in difetto di contestazione di intraneità al contesto associativo di tipo mafioso, ma di mero ricorso alle modalità comportamentali tipiche di tali associazioni, la presunzione di perdurante pericolosità ha carattere marcatamente relativo e il giudice è chiamato a valutare gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dal tipo di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei precedenti. (Fattispecie relativa all'applicazione della custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso nei confronti di persona che annoverava un unico precedente del 2007, in cui la Corte ha annullato, con rinvio al tribunale del riesame, l'ordinanza impugnata rilevando che il notevole arco di tempo trascorso tra il delitto contestato e l'unico precedente gravante sull'indagato, doveva essere valutato alla luce di tutte le condotte, coeve e successive al fatto, poste in essere dal soggetto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6592 del 2022 Rv. 282766-02, N. 386 del 2024 Rv. 285552-01, N. 19863 del 2021 Rv. 281273-02, N. 46241 del 2022 Rv. 283835-01, N. 3105 del 2017 Rv. 269112-01

Sez. 5, Sentenza n. 2514 del 04/12/2023 Ud. (dep. 19/01/2024) Rv. 285881-01

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: SESSA RENATA. Relatore: SESSA RENATA. Imputato: COMMODARO ELVEZIO. P.M. LORI PERLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 24/01/2023

607001 REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Amministratore di fatto - Accertamento della qualifica - Indici valorizzabili - Indicazione - Diretta incidenza sulle condotte illecite - Necessità - Esclusione.

In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus", nell'assetto societario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2639

Massime precedenti Vedi: N. 12912 del 2020 Rv. 279040-01, N. 45134 del 2019 Rv. 277540-01 Rv. 277540-01, N. 4865 del 2022 Rv. 282775-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 3117 del 29/11/2023** Ud. (dep. 24/01/2024) Rv. **285846-02**

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **PILLA EGLE**. Relatore: **PILLA EGLE**. Imputato: **D. P.M. EPIDENDIO TOMASO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/03/2023

609036 REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - FATTO COMMESSO CONTRO PUBBLICO UFFICIALE O ALTRE PERSONE QUALIFICATE - Resistenza a un pubblico ufficiale - Violenza che cagioni lesioni personali - Concorso con il delitto di lesioni - Sussistenza - Circostanza aggravante del nesso teleologico - Configurabilità.

Il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, ma non gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni, sicché sono in tal caso configurabili anche il reato di lesioni personali e la circostanza aggravante del nesso teleologico. (Fattispecie relativa ad agente che aveva opposto resistenza a due carabinieri in servizio di ordine pubblico in occasione di una manifestazione sportiva, cagionando ad uno di loro lesioni personali gravi).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 quater, Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 2)

Massime precedenti Conformi: N. 7195 del 2013 Rv. 254721-01, N. 12930 del 2012 Rv. 252810-01, N. 32703 del 2014 Rv. 260321-01, N. 24554 del 2013 Rv. 255734-01, N. 1420 del 2013 Rv. 254127-01, N. 9229 del 2001 Rv. 218512-01, N. 26435 del 2005 Rv. 232004-01, N. 27703 del 2008 Rv. 240880-01, N. 1272 del 2004 Rv. 229508-01, N. 167 del 1997 Rv. 206922-01

Massime precedenti Vedi: N. 38399 del 2017 Rv. 271211-01, N. 34504 del 2020 Rv. 280122-02

Sez. 5, **Sentenza n. 1161 del 29/11/2023** Ud. (dep. 10/01/2024) Rv. **285841-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA**. Estensore: **CUOCO MICHELE**. Relatore: **CUOCO MICHELE**. Imputato: **GUARINO GIAMPIERO**. P.M. **EPIDENDIO TOMASO**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 05/12/2022

603032 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLAZIONE DI DOMICILIO - IN GENERE - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Aggravante di cui all'art. 615-ter, comma terzo, cod. pen. - Accesso del pubblico ufficiale al pubblico registro automobilistico - Finalità estranee al servizio - Configurabilità del reato - Sussistenza.

Integra il delitto di accesso abusivo al sistema informatico, aggravato ai sensi del comma terzo dell'art. 615-ter cod. pen., la condotta del pubblico ufficiale che, senza violare le disposizioni regolamentari e organizzative del proprio ufficio, acceda alla banca dati del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) al fine di fornire a terzi informazioni acquisibili solo previo pagamento di un corrispettivo. (In motivazione la Corte ha evidenziato che nella locuzione normativa di "sistema di interesse pubblico", non rientrano soltanto le "infrastrutture critiche dello Stato", ma anche quelle attività che, pur non riguardando dati di carattere riservato, sono funzionali al perseguimento di un generale interesse di rilevanza pubblicistica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 ter

Massime precedenti Vedi: N. 24576 del 2021 Rv. 281320-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 41210 del 2017 Rv. 271061-01, N. 155 del 2012 Rv. 251498-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 3117 del 29/11/2023 Ud. (dep. **24/01/2024**) Rv. **285846-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: D. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 16/03/2023

603049 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive - Circostanza aggravante a effetto speciale del delitto di lesioni - Esclusione - Ipotesi autonoma di reato - Configurabilità - Ragioni.

In tema di delitti contro la persona, la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cod. pen. è ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di lesioni personali, in quanto tipizzata per specialità rispetto a quest'ultimo, richiedendo quali elementi costitutivi una particolare qualità della persona offesa (pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico) e un collegamento funzionale e spazio-temporale tra l'azione lesiva e l'esercizio di tale qualifica "in occasione di manifestazioni sportive".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 quater

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4694 del 2012 Rv. 251270-01, N. 26351 del 2002 Rv. 221663-01, N. 40982 del 2018 Rv. 273937-01

Sez. 5, Sentenza n. 2505 del 29/11/2023 Ud. (dep. **19/01/2024**) Rv. **285844-01**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: PMT C/ RUSSO PASQUALE. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA, 27/06/2023

594112 REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - COSE DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO, UTILITA', DIFESA O REVERENZA - Furto di energia elettrica - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. - Contestazione in fatto - requisiti - Indicazione - Fattispecie.

In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. (Nella fattispecie, è stata ritenuta sufficiente l'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 625 com. 1 lett. 7 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST., Costituzione art. 43, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 1 CORTE COST., Legge 30/07/1994 num. 474 art. 2, Legge 14/11/1995 num. 481, Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 48529 del 2023 Rv. 285422-02

Massime precedenti Difformi: N. 26511 del 2021 Rv. 281556-01

Massime precedenti Vedi: N. 51260 del 2017 Rv. 271261-01, N. 698 del 2014 Rv. 257773-01, N. 1094 del 2022 Rv. 282543-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24906 del 2019 Rv. 275436-01, N. 36551 del 2010 Rv. 248051-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 1160 del 28/11/2023 Ud. (dep. 10/01/2024) Rv. 285880-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: MARINELLI ATTILIO. P.M. CENICCOLA A. ALDO.
(Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 10/03/2023

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - REATI SOCIETARI - Infedeltà patrimoniale - Elemento psicologico - Individuazione.

In tema di infedeltà patrimoniale, il dolo del delitto si configura sotto la duplice forma di dolo specifico, riferito alla finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, anche di natura non patrimoniale, e di dolo intenzionale, riferito alla volontà e rappresentazione di un danno patrimoniale alla società quale conseguenza diretta dell'azione od omissione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29268 del 2007 Rv. 237599-01, N. 50795 del 2019 Rv. 277728-01, N. 55412 del 2018 Rv. 274253-01, N. 22495 del 2016 Rv. 267140-01, N. 40446 del 2019 Rv. 277430-01

Sez. 5, Sentenza n. 2536 del 27/11/2023 Cc. (dep. 19/01/2024) Rv. 285831-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: DEL GENIO LUCA. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' LECCE, 04/08/2023

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere - Condanna per reato continuato di imputato ristretto in regime custodiale - Presunzione applicabile solo ad un reato satellite - Possibilità di escludere la presunzione qualora il presofferto superi l'entità della pena inflitta per detto reato satellite - Esclusione.

In tema di esigenze cautelari, quando sia stata pronunciata condanna per più reati avvinti dalla continuazione, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., riferibile ad uno dei reati satellite rimane ferma anche se il periodo già trascorso dall'imputato in regime custodiale superi l'entità della pena detentiva irrogata per tale reato satellite.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2493 del 2017 Rv. 269238-01, N. 15093 del 2014 Rv. 258815-01

Massime precedenti Vedi: N. 6613 del 2014 Rv. 258540-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 2527 del 24/11/2023 Cc. (dep. 19/01/2024) Rv. 285830-01

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: CATENA ROSSELLA. Relatore: CATENA ROSSELLA. Imputato: T. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' ROMA, 21/06/2023

664064 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Obbligo di dimora - Divieto di dimora - Equivalenza normativa delle due misure - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di misure cautelari personali, il giudice può legittimamente sostituire il divieto di dimora con l'obbligo di dimora, anche quando si pronuncia su richiesta di revoca presentata dall'indagato, in quanto sussiste equivalenza normativa tra le due misure, sotto il profilo della loro gravità astratta, essendo entrambe previste e disciplinate dall'art. 283 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283

Massime precedenti Conformi: N. 50392 del 2014 Rv. 261376-01

Sez. 5, Sentenza n. 2493 del 21/11/2023 Ud. (dep. 19/01/2024) Rv. 285782-01

Presidente: PISTORELLI LUCA. Estensore: SCORDAMAGLIA IRENE. Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE. Imputato: FARHANE DRISS. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO BRESCIA, 13/02/2023

661038 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE - Giudizio di appello - Riqualificazione del fatto in un reato più grave rispetto a quello ritenuto nella sentenza di condanna di primo grado - Obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative - Esclusione.

Non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'assunzione delle prove dichiarative nel caso in cui il giudizio di appello abbia avuto come esito non la riforma dell'originaria sentenza di assoluzione, bensì la riqualificazione del fatto in un reato più grave di quello per il quale l'imputato era stato condannato dal primo giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 28957 del 2017 Rv. 270109-01, N. 973 del 2019 Rv. 274571-01, N. 38823 del 2019 Rv. 277094-01, N. 5769 del 2020 Rv. 278210-01, N. 54296 del 2017 Rv. 272088-01, N. 36824 del 2023 Rv. 284913-01

Massime precedenti Difformi: N. 29165 del 2017 Rv. 270280-01, N. 24478 del 2017 Rv. 269967-01, N. 53601 del 2017 Rv. 271638-01, N. 14444 del 2023 Rv. 284579-03

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31617 del 2015 Rv. 264438-01, N. 18620 del 2017 Rv. 269785-01, N. 27620 del 2016 Rv. 267487-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 2121 del 17/11/2023 Ud. (dep. 17/01/2024) Rv. 285843-01

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA. Estensore: PILLA EGLE. Relatore: PILLA EGLE. Imputato: SIOI LEGNANI LEOPOLDO GIULIO. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz. Diff.)

Rigetta in parte, CORTE APPELLO MILANO, 04/04/2023

602013 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - Associazione per delinquere aggravata dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso - Delitto di cui all'art. 604-bis cod. pen. - Differenze - Indicazione - Rapporto di specialità - Esclusione.

Integra il delitto di associazione per delinquere aggravato dalla circostanza di cui all'art. 604-ter cod. pen. la condotta di chi si associa, attraverso una struttura dotata di organizzazione e stabilità, al fine di commettere condotte penalmente rilevanti con finalità di discriminazione, mentre integra il delitto di cui all'art. 604-bis, comma secondo, cod. pen. la partecipazione ad un organismo, anche privo di un minimo di organizzazione e di stabilità, che sia caratterizzato, quale elemento costitutivo del gruppo, dalla propaganda discriminatoria e dall'istigazione e incitamento a commettere atti discriminatori. (In motivazione la Corte ha escluso l'applicazione del criterio di specialità, in quanto il confronto strutturale tra le due fattispecie astratte e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle portano a non ravvisare la sussistenza di un rapporto di continenza tra le norme).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 604 bis com. 2, Cod. Pen. art. 604 ter, Cod. Pen. art. 15

Massime precedenti Vedi: N. 3808 del 2022 Rv. 282502-01, N. 307 del 2021 Rv. 280146-01, N. 32862 del 2019 Rv. 276857-01, N. 41819 del 2009 Rv. 245168-01, N. 4534 del 2022 Rv. 282504-01, N. 7904 del 2022 Rv. 282914-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1235 del 2011 Rv. 248864-01

Sez. 5, Sentenza n. 1147 del 14/11/2023 Ud. (dep. 10/01/2024) Rv. 285840-02

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: MONTELEONE CARMINE. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 11/04/2023

609120 REATO - REATO COMPLESSO - Assorbimento del reato di falso in quello di frode assicurativa - Esclusione - Ragioni.

È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento richiesto per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 84, Cod. Pen. art. 479, Cod. Pen. art. 642 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25911 del 2021 Rv. 281688-01, N. 2935 del 2019 Rv. 274589-02

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 1147 del 14/11/2023 Ud. (dep. 10/01/2024) Rv. 285840-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: CUOCO MICHELE. Relatore: CUOCO MICHELE. Imputato: MONTELEONE CARMINE. P.M. LETTIERI NICOLA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 11/04/2023

598011 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA' IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - Ordine di servizio e verbale di rifiuto di intervento redatti da pubblico ufficiale - Atti pubblici fidefacienti - Configurabilità - Ragioni.

In tema di falso documentale, l'ordine di servizio e il verbale di rifiuto di intervento redatti dal pubblico ufficiale hanno natura di atti pubblici fidefacienti, in quanto dei fatti ivi riportati, in assenza di una dichiarazione di falsità dei predetti documenti, è preclusa ogni altra forma probatoria non coerente con gli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15901 del 2021 Rv. 281041-01, N. 39682 del 2016 Rv. 267790-01, N. 14718 del 1999 Rv. 215192-01

Sez. 5, Sentenza n. 3448 del 08/11/2023 Ud. (dep. 29/01/2024) Rv. 285850-01

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: CATENA ROSSELLA. Relatore: CATENA ROSSELLA. Imputato: C. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 19/11/2021

595008 REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - AUTOCALUNNIA - IN GENERE - Reato di pericolo - Necessità che alla falsa accusa segua l'effettivo avvio di indagini - Esclusione.

In tema di delitti contro l'amministrazione della giustizia, l'autocalunnia è reato di pericolo, configurabile ogni volta che la falsa accusa sia potenzialmente idonea a determinare l'avvio di indagini, indipendentemente dalla circostanza che le stesse vengano effettivamente avviate. (Conf.: n. 7856 del 1981, Rv. 150089-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 369

Massime precedenti Vedi: N. 17703 del 2004 Rv. 228473-01

Sez. 5, Sentenza n. 1144 del 07/11/2023 Ud. (dep. 10/01/2024) Rv. 285598-01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: MASINI TIZIANO. Relatore: MASINI TIZIANO. Imputato: D. P.M. CERONI FRANCESCA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO NAPOLI, 18/01/2023

677011 SENTENZA - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE - Valutazione della qualità della partecipazione della parte civile al processo - Necessità - Ragioni - Mero deposito di conclusioni e nota spese - Condanna dell'imputato alle spese relative all'azione civile - Esclusione - Ragioni.

In tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore

SEZIONE QUINTA

non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 22937 del 2023 Rv. 284725-01, N. 6965 del 2019 Rv. 275524-01

Massime precedenti Difformi: N. 39471 del 2013 Rv. 257199-01

Massime precedenti Vedi: N. 36535 del 2021 Rv. 281923-01, N. 25035 del 2023 Rv. 284875-01, N. 28615 del 2022 Rv. 283608-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5466 del 2004 Rv. 226716-01

Sez. 5, Sentenza n. 3446 del 26/10/2023 Ud. (dep. **29/01/2024**) Rv. **285849-01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: CIRILLO PIERANGELO. Relatore: CIRILLO PIERANGELO. Imputato: V. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO SEZ.DIST. TARANTO, 24/04/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Interferenze illecite nella vita privata - Installazione nell'autovettura di altro soggetto di dispositivo GPS dotato di microfono - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.

In tema di delitti contro la persona, non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di chi installi nell'autovettura di altro soggetto un dispositivo GPS dotato di microfono che gli consenta di ascoltare le conversazioni che si svolgono all'interno del veicolo. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la norma incriminatrice tutela la riservatezza dei luoghi di privata dimora tra cui non rientra l'abitacolo di un'autovettura, ove utilizzato in conformità alla sua naturale funzione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 615 bis, Cod. Pen. art. 614

Massime precedenti Conformi: N. 28251 del 2009 Rv. 244196-01

Massime precedenti Vedi: N. 23819 del 2019 Rv. 275994-01, N. 27990 del 2020 Rv. 280280-01, N. 34151 del 2017 Rv. 270679-01, N. 9235 del 2012 Rv. 251999-01, N. 3363 del 2001 Rv. 218042-01

Sez. 5, Sentenza n. 3211 del 20/10/2023 Ud. (dep. **26/01/2024**) Rv. **285847-02**

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: GIORDANO ROSARIA. Relatore: GIORDANO ROSARIA. Imputato: CASTELLARIN MASSIMO. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Parz. Diff.)

Annula in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 05/05/2022

580005 PERSONA GIURIDICA - SOCIETA' - IN GENERE - Responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio - Reati commessi da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo - Nozione di controllo - Indicazione.

In tema di responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, la nozione di controllo cui fa riferimento l'art. 5, comma 1, lett. a), ultimo periodo, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 non coincide con quella di controllo della società delineata dall'art. 2359 cod. civ., ma ricomprende anche l'attività di vigilanza o, comunque, di verifica e incidenza nella realtà economico-patrimoniale della società, sovrapponibile a quella svolta dai sindaci o dagli altri soggetti a ciò formalmente deputati.

SEZIONE QUINTA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 5, Cod. Civ. art. 2359

Sez. 5, Sentenza n. 3211 del 20/10/2023 Ud. (dep. **26/01/2024**) Rv. **285847-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** *Estensore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Relatore:* **GIORDANO ROSARIA.** *Imputato:* **CASTELLARIN MASSIMO. P.M. PASSAFIUME SABRINA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO TRIESTE, 05/05/2022

603026 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - RIVELAZIONE DI SEGRETI SCIENTIFICI O INDUSTRIALI - Delitto di rivelazione di segreti scientifici o commerciali - Segreto riguardante una sola parte del processo produttivo - Utilizzo della tecnica di "reverse engineering" - Configurabilità - Sussistenza.

Il delitto di rivelazione di segreti scientifici o commerciali è configurabile ogni qualvolta sia indebitamente rivelato un segreto riguardante anche una sola parte del processo produttivo (nella specie, attraverso la tecnica di "reverse engineering"), non essendo necessario che la rivelazione stessa attenga a tutte le componenti del prodotto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 623

Massime precedenti Vedi: N. 25008 del 2001 Rv. 219471-01, N. 25174 del 2005 Rv. 231913-01, N. 16975 del 2020 Rv. 279342-01

Sez. 5, Sentenza n. 3427 del 19/10/2023 Ud. (dep. **29/01/2024**) Rv. **285848-01**

Presidente: **CATENA ROSSELLA.** *Estensore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FRANCOLINI GIOVANNI.** *Imputato:* **C. P.M. GIORDANO LUIGI.** (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 31/01/2023

603012 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE - Atti persecutori - Reato abituale - Successione di leggi - Modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio intervenuta prima della consumazione ma dopo l'inizio della condotta - Applicabilità - Sussistenza.

Il delitto di atti persecutori, in quanto reato abituale, si consuma nel momento in cui ha luogo l'ultima condotta attuata dall'agente, sicché le modifiche "in peius" del regime sanzionatorio, introdotte dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione della abitudine.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 28218 del 2023 Rv. 284788-01

Massime precedenti Vedi: N. 7899 del 2019 Rv. 275381-01, N. 17000 del 2020 Rv. 279081-01, N. 15651 del 2020 Rv. 279154-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40986 del 2018 Rv. 273934-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 1798 del 17/10/2023 Ud. (dep. 15/01/2024) Rv. 285814-01

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: CHEN YANFEN. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, GIUDICE DI PACE PAVULLO NEL FRIGNANO, 17/04/2023

577036 PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE - Reato di somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza - Sospensione dall'esercizio - Entità della pena principale inflitta - Rilevanza - Esclusione - Ragioni - Durata - Determinazione - Criteri.

Nel caso di condanna per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio, prevista dall'art. 691, comma secondo, cod. pen., per il caso in cui il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, si applica indipendentemente dall'entità della pena inflitta, essendo tale norma speciale rispetto a quella dell'art. 35, comma terzo, cod. pen. e deve essere determinata applicando i parametri di cui all'art. 37 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 35 com. 3, Cod. Pen. art. 691 com. 2, Cod. Pen. art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 49499 del 2013 Rv. 257316-01

Massime precedenti Vedi: N. 7188 del 2019 Rv. 276320-01, N. 27896 del 2021 Rv. 281656-01

Sez. 5, Sentenza n. 1826 del 17/10/2023 Cc. (dep. 15/01/2024) Rv. 285754-01

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: CANANZI FRANCESCO. Relatore: CANANZI FRANCESCO. Imputato: ROCCHI ALESSANDRA. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' PERUGIA, 02/05/2023

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Trasferimento di un bene del fallito a un terzo - Revocatoria fallimentare - Accoglimento - Legittimazione ad impugnare il provvedimento di sequestro preventivo del bene - Curatore - Sussistenza - Terzo - Esclusione - Ragioni.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, qualora a seguito di azione revocatoria fallimentare sia stata dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo del fallito nei confronti di un terzo, la legittimazione a impugnare i provvedimenti relativi al sequestro preventivo impeditivo del bene distratto spetta solo al curatore, e non anche al terzo proprietario, poiché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il destinatario esclusivo del bene è il solo curatore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 lett. 1), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19078 del 2015 Rv. 263375-01, N. 43245 del 2008 Rv. 241932-01, N. 8625 del 2022 Rv. 282890-01, N. 47737 del 2018 Rv. 275438-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 1787 del 05/10/2023 Ud. (dep. **15/01/2024**) Rv. **285842-01**

Presidente: ZAZA CARLO. Estensore: BIFULCO DANIELA. Relatore: BIFULCO DANIELA. Imputato: SILVESTRI ANTONELLO. P.M. LETTIERI NICOLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 13/12/2022

603038 REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - Persistenza nel tempo dell'offesa realizzata con il fatto tipico - Momento consumativo del reato - Individuazione - Fattispecie.

In tema di violenza privata, quando la condotta che realizza il fatto tipico non esaurisce l'offesa, ma determina una permanente compressione del bene protetto, lo stato di consumazione perdura fino a quando si protrae la situazione antigiuridica realizzata, che l'agente ha il potere di rimuovere provocando la riespansione del bene compresso. (Nella fattispecie, relativa a imputato che, apponendo a un cancello catene, lucchetti e filo di ferro, aveva impedito l'esercizio di una servitù di passaggio, la Corte ha affermato che, pur trattandosi di reato istantaneo, i termini di prescrizione non decorrevano dalla data di realizzazione del fatto tipico, ma da quella fino a cui si era protratta la situazione antigiuridica).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5593 del 2000 Rv. 216111-01, N. 1174 del 2021 Rv. 280130-01, N. 38864 del 2021 Rv. 281995-01

Sez. 5, Sentenza n. 809 del 28/09/2023 Cc. (dep. **09/01/2024**) Rv. **285780-01**

Presidente: SABEONE GERARDO. Estensore: FRANCOLINI GIOVANNI. Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI. Imputato: PMT C/ LLESHI EDUARD. P.M. BALSAMO ANTONIO. (Diff.)

Rigetta, GIP TRIBUNALE GENOVA, 06/04/2023

659030 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato - Elezione di domicilio presso il difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari - Rinuncia al mandato a seguito della perdita di contatti con l'imputato - Notifica della "vocatio in iudicium" presso il difensore domiciliatario - Conoscenza della pendenza del processo - Esclusione.

In tema di sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater cod. proc. pen., la circostanza che l'imputato abbia nominato un difensore di fiducia nel corso delle indagini preliminari ed abbia eletto domicilio presso il suo studio non costituisce indice dell'effettiva conoscenza della pendenza del processo e della "vocatio in iudicium" notificata presso il domiciliatario, quando il difensore abbia rinunciato al mandato a seguito della definitiva perdita di contatti con l'imputato. (In motivazione la Corte ha, altresì, statuito che la negligenza informativa dell'imputato - che non abbia mantenuto i contatti con il proprio difensore e si sia reso di fatto irreperibile - non costituisce di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo, valorizzabile ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 23 com. 1 lett. E), Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 7 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13236 del 2022 Rv. 283019-02, N. 44156 del 2021 Rv. 282265-02, N. 34523 del 2023 Rv. 285177-01, N. 48376 del 2022 Rv. 284062-01, N. 12111 del 2021 Rv. 280760-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23948 del 2020 Rv. 279420-01

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, Sentenza n. 785 del 27/09/2023 Ud. (dep. **09/01/2024**) Rv. **285877-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: P. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANIA, 18/11/2021

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Sentenza del giudice di appello confermativa del proscioglimento in primo grado - Ricorso per cassazione del pubblico ministero per violazione di legge - Riqualficazione del motivo come vizio di motivazione - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.

In tema di impugnazioni, è inammissibile, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma quella di assoluzione pronunciata nel giudizio di primo grado, proposto dal pubblico ministero per violazione di legge e riqualficato dalla Corte di cassazione come vizio di motivazione in quanto volto a censurare l'impostazione motivazionale della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5465 del 2021 Rv. 280601-01

Sez. 5, Sentenza n. 806 del 27/09/2023 Cc. (dep. **09/01/2024**) Rv. **285879-01**

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: BRANCACCIO MATILDE. Relatore: BRANCACCIO MATILDE. Imputato: S. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' MINORI NAPOLI, 08/05/2023

664011 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Delitti ci cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Presunzione relativa di pericolosità sociale - Contenuto e obblighi di motivazione del giudice della cautela - Indicazione.

In tema di custodia cautelare in carcere, la presunzione relativa di pericolosità sociale posta dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. determina la necessità che il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", si limiti a apprezzare le ragioni della sua esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano sia il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità della condotta, sia la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, desumibile da indicatori concreti, quali le attività risocializzanti svolte in regime carcerario, volte al reinserimento nel circuito lavorativo lecito, nonché l'assenza di comportamenti criminali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47

Massime precedenti Conformi: N. 57580 del 2017 Rv. 272435-01, N. 36891 del 2020 Rv. 280471-01

Massime precedenti Vedi: N. 6592 del 2022 Rv. 282766-02, N. 19863 del 2021 Rv. 281273-02

SEZIONE QUINTA

Sez. 5, **Sentenza n. 785 del 27/09/2023** Ud. (dep. **09/01/2024**) Rv. **285877-02**

Presidente: **VESSICHELLI MARIA.** Estensore: **BRANCACCIO MATILDE.** Relatore: **BRANCACCIO MATILDE.** Imputato: **P. P.M. SERRAO D'AQUINO PASQUALE.** (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CATANIA, 18/11/2021

609003 REATO - CAUSALITA' (RAPPORTO DI) - IN GENERE - Responsabilità per omissione - Sussistenza del nesso di causalità - Alto grado di probabilità statistica - Sufficienza - Esclusione - Elevato grado di credibilità razionale - Necessità - Fattispecie.

Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto esente da censure la condanna di un sanitario per omicidio colposo di una neonata, affetta da alterazioni congenite rilevabili dal percorso anomalo del tracciato, inopinatamente staccato, che avrebbero imposto il continuo monitoraggio della partoriente, volto a consentire, in caso di evoluzione dello stato di sofferenza del feto, il tempestivo intervento con parto cesareo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 30328 del 2002 Rv. 222138-01

Sez. 5, **Ordinanza n. 2914 del 22/09/2023** Cc. (dep. **23/01/2024**) Rv. **285783-01**

Presidente: **PEZZULLO ROSA.** Estensore: **GUARDIANO ALFREDO.** Relatore: **GUARDIANO ALFREDO.** Imputato: **GARBIN EMANUELE. P.M. CERONI FRANCESCA.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE DI CASSAZIONE ROMA, 11/07/2023

661063 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CASI DI RICORSO - Ricorso straordinario per errore di fatto - Sospensione del provvedimento oggetto del ricorso straordinario - Casi di eccezionale gravità - Nozione.

In tema di sospensione dell'esecuzione della pena a seguito della presentazione di ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, l'espressione "casi di eccezionale gravità" va riferita al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive dell'imputato, dovendosi tenere conto, principalmente e in via pregiudiziale, del "fumus boni iuris" della domanda principale, avanzata ex art. 625-bis cod. proc. pen., rispetto a quella incidentale di sospensione, verificando, sulla base di una valutazione sommaria e allo stato degli atti, se si possa riscontrare una probabilità di successo, di pressoché immediata evidenza, del ricorso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21907 del 2017 Rv. 270097-01, N. 33533 del 2010 Rv. 247976-01

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione sesta



SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 3726 del 25/01/2024 Cc. (dep. **29/01/2024**) Rv. **285901-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: VILLONI ORLANDO. Relatore: VILLONI ORLANDO. Imputato: BURRI ROGER. P.M. EPIDENDIO TOMASO. (Conf.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO PALERMO, 27/11/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Persona alloglotta - Rinuncia a comparire - Assistenza di interprete ex art. 143, comma 1, cod. proc. pen. - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

In tema di mandato d'arresto europeo, il soggetto richiesto in consegna che non conosca la lingua italiana ha diritto ad essere assistito da un interprete ai fini della sottoscrizione del modulo redatto presso l'istituto penitenziario, contenente la sua dichiarazione di rinuncia a partecipare all'udienza, determinandosi altrimenti una nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., assoluta e insanabile, che si estende alla sentenza pronunciata in detta udienza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Legge 22/04/2005 num. 69 art. 39 com. 1, Direttive Commissione CEE 20/10/2010 num. 64 art. 1, Direttive Commissione CEE 20/10/2010 num. 64 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 45292 del 2023 Rv. 285389-01, N. 809 del 1999 Rv. 213663-01

Sez. 6, Sentenza n. 41 del 28/12/2023 Cc. (dep. **02/01/2024**) Rv. **285601-01**

Presidente: FIDELBO GIORGIO. Estensore: VILLONI ORLANDO. Relatore: VILLONI ORLANDO. Imputato: BETTINI ANTONIO (CUI 02SLUG4). P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 23/11/2023

675001 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - Mandato di arresto europeo - Nuova formulazione dell'art. 18-bis legge n. 69 del 2005 ad opera del d.l. n. 69 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 103 del 2023 - Motivo facoltativo di rifiuto della consegna - Radicamento sul territorio nazionale del consegnando - Indici e criteri di valutazione - Inosservanza - Conseguenze - Sindacato di legittimità - Ammissibilità.

In tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate all'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, dall'art. 18-bis, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la Corte di appello, al fine di verificare lo stabile radicamento nel territorio nazionale della persona richiesta, quale motivo di rifiuto della consegna, è tenuta, a pena di nullità, ad indicare gli specifici indici rivelatori previsti dalla norma cit. ed i relativi criteri di valutazione, sicché il mancato apprezzamento di uno di tali indici rileva come violazione di legge, soggetta al sindacato della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/06/2023 num. 69 art. 18 bis com. 1 lett. A), Legge 10/08/2023 num. 103 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 8299 del 2022 Rv. 282911-01, N. 19389 del 2020 Rv. 279419-01, N. 41074 del 2021 Rv. 282260-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 2112 del 22/12/2023** Cc. (dep. 17/01/2024) Rv. 285895-01

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** Estensore: **CALVANESE ERSILIA.** Relatore: **CALVANESE ERSILIA.** Imputato: **TAVELLA BENITO. P.M. LORI PERLA.** (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 20/06/2023

664008 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI - Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari - Prova contraria - Reato ex art. 416-bis cod. pen. relativo a mafie storiche - Valutazione del "tempo silente" - Necessità - Ragioni.

In tema di misure cautelari, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche in relazione al reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche" deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra "gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 26904 del 2017 Rv. 270626-01, N. 36389 del 2019 Rv. 276905-01

Massime precedenti Vedi: N. 21900 del 2021 Rv. 282004-01, N. 31587 del 2023 Rv. 285272-01, N. 19863 del 2021 Rv. 281273-02, N. 12197 del 2023 Rv. 284474-01

Sez. 6, **Sentenza n. 1765 del 21/12/2023** Cc. (dep. 15/01/2024) Rv. 285893-01

Presidente: **CRISCUOLO ANNA.** Estensore: **GIORDANO EMILIA ANNA.** Relatore: **GIORDANO EMILIA ANNA.** Imputato: **STRANGIO FRANCESCO. P.M. ANIELLO ROBERTO.** (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' REGGIO CALABRIA, 09/06/2023

664032 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Ordinanza cautelare del tribunale del riesame che ha dichiarato l'incompetenza territoriale - Interesse dell'indagato ad impugnare ai fini dell'art. 314 cod. proc. pen. - Sussistenza - Ulteriori censure - Proponibilità - Esclusione - Ragioni.

L'indagato ha interesse ad impugnare l'ordinanza del tribunale del riesame che ha dichiarato l'incompetenza per territorio del giudice che ha disposto la misura cautelare e trasmesso gli atti al giudice ritenuto competente, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, solo ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, mentre gli è preclusa ogni ulteriore censura, essendo l'ordinanza genetica destinata ad essere sostituita dal titolo emesso dal giudice competente ex art. 27 cod. proc. pen. o, in mancanza, a perdere definitivamente efficacia.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25201 del 2008 Rv. 240387-01, N. 25707 del 2011 Rv. 250510-01, N. 4974 del 2017 Rv. 268990-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7931 del 2011 Rv. 249002-01

SEZIONE SESTA

Sez. **6**, **Sentenza n. 3365 del 20/12/2023** Cc. (dep. **26/01/2024**) Rv. **285900-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO**. Estensore: **APRILE ERCOLE**. Relatore: **APRILE ERCOLE**.
Imputato: **TERRASI SALVATORE**. P.M. **CENICCOLA E. ELISABETTA**. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO TORINO, 21/06/2023

661001 IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. -
Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 27, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 43718 del 2023 Rv. 285324-01

Massime precedenti Vedi: N. 37789 del 2023 Rv. 285148-01, N. 39166 del 2023 Rv. 285305-01

Sez. **6**, **Sentenza n. 3342 del 20/12/2023** Ud. (dep. **26/01/2024**) Rv. **285906-01**

Presidente: **FIDELBO GIORGIO**. Estensore: **APRILE ERCOLE**. Relatore: **APRILE ERCOLE**.
Imputato: **DI LUCA GIOVANNI**. P.M. **CENICCOLA E. ELISABETTA**. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO L'AQUILA, 24/02/2023

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Capo cantiere dipendente di Anas s.p.a. - Qualifica di incaricato di pubblico servizio - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il "capo cantiere sorvegliante" dipendente di Anas s.p.a., il quale non è assegnatario di semplici mansioni d'ordine, né prestatore di opere meramente materiali, ma svolge attività disciplinate nella stessa forma della pubblica funzione, essendo titolare di numerosi compiti di guida, sorveglianza e vigilanza sull'operato degli altri lavoratori, di sottoscrizione di verbali di accertamento, di redazione di un rapporto settimanale dei lavori eseguiti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., DPR 11/12/1981 num. 1126 art. 7, DPR 11/12/1981 num. 1126 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 1265 del 2007 Rv. 236226-01, N. 39434 del 2019 Rv. 277366-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 4021 del 19/12/2023 Cc. (dep. **30/01/2024**) Rv. **285905-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: ACCORINTI VINCENZO FRANCESCO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' CATANZARO, 28/06/2023

673107 PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE - Istanza della difesa di accedere ai "files" audio contenenti le registrazioni di conversazioni utilizzate ai fini cautelari - Forma - Specificazione della esigenza difensiva legata alla proposizione del riesame - Necessità - Esclusione.

In tema di riesame, l'omessa consegna da parte del pubblico ministero dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l'emissione dell'ordinanza cautelare, determina nullità nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso e di una sua esplicita finalizzazione alla proposizione del riesame, sussistano elementi, desumibili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)

Massime precedenti Conformi: N. 32391 del 2019 Rv. 276476-01

Massime precedenti Difformi: N. 35692 del 2013 Rv. 256461-01, N. 27865 del 2019 Rv. 277016-01, N. 24866 del 2015 Rv. 263729-01, N. 29645 del 2016 Rv. 267749-01

Massime precedenti Vedi: N. 37136 del 2021 Rv. 282370-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20300 del 2010 Rv. 246907-01 Rv. 246908-01

Sez. 6, Sentenza n. 2764 del 19/12/2023 Cc. (dep. **22/01/2024**) Rv. **285709-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: BUENO TEJADA DAVID. P.M. SALVADORI SILVIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 31/05/2023

664065 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI - Esecuzione nello Stato membro dell'Unione europea di residenza dell'interessato - Possibilità - Esclusione - Ragioni.

La misura cautelare degli arresti domiciliari non rientra nell'ambito applicativo del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, in quanto tale decreto legislativo si riferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive. (In motivazione, la Corte ha sottolineato che la diversa interpretazione determina un'indebita sovrapposizione con la disciplina regolativa della procedura attiva di consegna mediante mandato di arresto europeo, che trova applicazione, ai sensi dell'art. 28 legge 22 aprile 2005, n. 69, quando la misura da eseguire sia quella degli arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 36 art. 4, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 28, Decisione Consiglio CEE 23/10/2009 num. 829

Massime precedenti Conformi: N. 26010 del 2021 Rv. 281937-01

Massime precedenti Difformi: N. 8864 del 2022 Rv. 282756-01, N. 37739 del 2021 Rv. 281950-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 26526 del 2017 Rv. 270357-01, N. 20771 del 2022 Rv. 283366-01

Sez. 6, Sentenza n. 2762 del 19/12/2023 Cc. (dep. **22/01/2024**) Rv. **285899-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: DI GERONIMO PAOLO. Relatore: DI GERONIMO PAOLO. Imputato: EL KHOMRI YASSINE. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE VELLETRI, 07/04/2023

671074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Illecita detenzione di sostanze stupefacenti - Accordo delle parti sulla confisca del denaro quale profitto del reato - Illegalità della misura di sicurezza - Sussistenza - Ragioni - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che, sull'accordo delle parti, abbia disposto la confisca del denaro quale profitto del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente, trattandosi di misura di sicurezza illegale ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto applicata in violazione dei presupposti e limiti stabiliti dalla legge. (In motivazione, la Corte ha precisato che il danaro nella disponibilità dell'indagato non costituisce profitto riveniente dal reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente e neppure può ritenersi diversamente collegato alla sua commissione).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Massime precedenti Vedi: N. 20130 del 2022 Rv. 283248-01, N. 4252 del 2019 Rv. 274946-02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21368 del 2020 Rv. 279348-05 Rv. 279348-02 Rv. 279348-01, N. 35738 del 2010 Rv. 247841-01

Sez. 6, Sentenza n. 2744 del 14/12/2023 Ud. (dep. **22/01/2024**) Rv. **285897-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: V. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 05/12/2022

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale pandemica - Procedimento cartolare in appello - Conclusioni scritte del procuratore generale - Invio telematico in formato non nativo "pdf" - Nullità o inesistenza - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, l'invio telematico delle conclusioni scritte del procuratore generale, previsto dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, mediante documento scansionato anziché su "file" in formato "pdf" nativo con firma digitale non integra alcuna nullità, ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per mancata partecipazione al procedimento del pubblico ministero, né tantomeno un'ipotesi di inesistenza, in mancanza di espresse previsioni di legge che impongano l'osservanza delle suddette specifiche modalità esecutive per l'inoltro di tali atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 43706 del 2023 Rv. 285227-01, N. 26459 del 2021 Rv. 282175-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 477 del 14/12/2023 Cc. (dep. **05/01/2024**) Rv. **285603-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: COSTANTINI ANTONIO. Relatore: COSTANTINI ANTONIO. Imputato: GJURA EMANUEL. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO GENOVA, 08/08/2023

675011 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE - Convenzione europea di estradizione - Onere di tempestivo invio della documentazione da parte dello Stato richiedente - Formalità convenute fra le parti - Legittimità - Fattispecie.

In tema di estradizione per l'estero sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'onere di invio degli atti nel termine di quaranta giorni dall'eseguito arresto, a pena di caducazione della misura cautelare provvisoriamente applicata, deve ritenersi assolto con qualsiasi modalità che garantisca l'attendibilità e la conformità agli originali dei documenti inoltrati dall'autorità straniera. (In motivazione la Corte ha precisato che la normativa convenzionale non esclude il ricorso, accanto alle "usuali forme di trasmissione" previste dalla Convenzione europea cit. e dai suoi protocolli, ad "altre forme" convenute fra le parti, quale, nella specie, l'invio telematico).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 47292 del 2009 Rv. 245482-01, N. 26588 del 2011 Rv. 250883-01, N. 51610 del 2019 Rv. 277576-01, N. 22936 del 2013 Rv. 255627-01

Sez. 6, Sentenza n. 1474 del 13/12/2023 Ud. (dep. **12/01/2024**) Rv. **285887-01**

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: GIORDANO EMILIA ANNA. Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA. Imputato: P. P.M. PICCIRILLO RAFFAELE. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO GENOVA, 02/02/2023

597047 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Mancato versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente - Costituzione di parte civile dell'altro genitore - Legittimazione "iure proprio" - Sussistenza - Fondamento.

In tema di mancato pagamento dell'assegno di mantenimento fissato in sede di divorzio, il genitore del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente è legittimato a costituirsi parte civile "iure proprio" nel processo a carico dell'ex coniuge, in quanto, sopportando l'onere del mantenimento di un soggetto incapace economicamente di farvi fronte da sé, è titolare di un diritto autonomo, ancorché concorrente, al risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 septies

Massime precedenti Conformi: N. 38611 del 2018 Rv. 274102-01

Massime precedenti Vedi: N. 51913 del 2017 Rv. 271711-01, N. 24162 del 2018 Rv. 273657-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 2323 del 07/12/2023 Ud. (dep. **18/01/2024**) Rv. **285891-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: AMOROSO RICCARDO. Relatore: AMOROSO RICCARDO. Imputato: MARINI ILARIO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SEZ.DIST. SASSARI, 11/01/2023

661095 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Specifico mandato ad impugnare ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Applicabilità - Ragioni - Contestuale dichiarazione o elezione di domicilio - Applicabilità - Condizioni.

In tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori. (In motivazione la Corte ha precisato che non è invece necessaria la contestuale dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ove il ricorso sia proposto da un difensore di fiducia abilitato alla difesa davanti alla Corte di cassazione, perché in tal caso all'imputato non è dovuta la notificazione dell'avviso di udienza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 122 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 6 lett. F PENDENTE, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 13 lett. A PENDENTE, Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 7 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 89

Massime precedenti Conformi: N. 41309 del 2023 Rv. 285353-01, N. 46690 del 2023 Rv. 285342-01, N. 47927 del 2023 Rv. 285525-01 Rv. 285525-01, N. 39166 del 2023 Rv. 285305-01, N. 47327 del 2023 Rv. 285444-01

Massime precedenti Difformi: N. 40824 del 2023 Rv. 285256-01

Sez. 6, Sentenza n. 2759 del 07/12/2023 Cc. (dep. **22/01/2024**) Rv. **285898-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: TRIPICCIONE DEBORA. Relatore: TRIPICCIONE DEBORA. Imputato: PMT C/ SAIDI ABDALLAH. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Annula senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 30/08/2023

663010 INDAGINI PRELIMINARI - ARRESTO IN FLAGRANZA - CONVALIDA - IN GENERE - Presupposti della convalida - Assenza all'udienza dell'arrestato anche legittimamente impedito - Causa ostativa - Esclusione - Ragioni.

In tema di convalida dell'arresto, la mancata presenza dell'arrestato all'udienza, dovuta o meno a legittimo impedimento, non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, essendo la non comparizione dell'arrestato evenienza considerata possibile dall'art. 391, commi 3 e 7, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 27128 del 2008 Rv. 240250-01, N. 24612 del 2009 Rv. 244138-01, N. 53850 del 2014 Rv. 261682-01

Massime precedenti Difformi: N. 31134 del 2003 Rv. 225636-01, N. 19300 del 2005 Rv. 231546-01, N. 26450 del 2009 Rv. 244504-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 22524 del 2019 Rv. 275738-01, N. 3410 del 2011 Rv. 249229-01, N. 41598 del 2018 Rv. 274148-01, N. 34784 del 2020 Rv. 280149-01

Sez. 6, Sentenza n. 1200 del 04/12/2023 Cc. (dep. **10/01/2024**) Rv. **285885-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Relatore:* **DI GERONIMO PAOLO.** *Imputato:* **TAHIRI AISSAM. P.M. LETTIERI NICOLA. (Diff.)**

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' VENEZIA, 14/06/2023

664065 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI - Autorizzazione ad assentarsi per motivi di lavoro - Presupposti - Assoluta indigenza - Nozione - Presenza di altri redditi familiari - Rilevanza - Condizioni.

Ai fini dell'autorizzazione dell'indagato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, il presupposto della assoluta indigenza, da accertare con criterio di rigore per la natura eccezionale della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., non è tuttavia assimilabile ad una situazione di totale impossidenza, tale da non consentire neppure la soddisfazione delle primarie esigenze di vita, essendo sufficiente che le condizioni reddituali della famiglia, da valutare tenendo conto dei redditi di altri componenti, non consentano di provvedere agli oneri derivanti dalla educazione, istruzione e necessità di cura propria e dei soggetti della famiglia non indipendenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9109 del 2005 Rv. 230933-01, N. 53646 del 2016 Rv. 268852-01, N. 24995 del 2018 Rv. 273205-01, N. 34235 del 2010 Rv. 248228-01

Sez. 6, Sentenza n. 4004 del 29/11/2023 Cc. (dep. **30/01/2024**) Rv. **285904-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **COSTANZO ANGELO.** *Relatore:* **COSTANZO ANGELO.** *Imputato:* **MEMA KLEON. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Diff.)**

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ANCONA, 18/07/2023

664101 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITA' DI ORDINANZE - Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Partecipazione - Arresto dell'associato - Interruzione del vincolo associativo - Condizioni - Fattispecie.

In tema di partecipazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'arresto dell'associato, elidendo la possibilità per lo stesso di continuare la comune attività criminale, determina l'interruzione del vincolo associativo, salvo che ricorrano elementi positivi idonei ad escludere tale dissociazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso la retrodatazione dei termini di decorrenza della misura cautelare per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, presumendo, in assenza di dati in tal senso indicativi, la permanenza della partecipazione del ricorrente all'associazione anche durante il periodo di carcerazione conseguente all'emissione della prima misura cautelare per un reato-fine).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 48398 del 2011 Rv. 251584-01, N. 48643 del 2015 Rv. 265386-01, N. 34258 del 2007 Rv. 237049-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14535 del 2007 Rv. 235910-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 611 del 22/11/2023 Cc. (dep. **08/01/2024**) Rv. **285604-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: CRISCUOLO ANNA. Relatore: CRISCUOLO ANNA. Imputato: CONFORTI ROSARIA. P.M. CENICCOLA ELISABETTA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, GIP TRIBUNALE NAPOLI, 19/05/2023

663077 INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - Archiviazione per la particolare tenuità del fatto - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 122 del 2018 all'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario - Ricorribilità - Ammissibilità - Condizioni.

L'ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l'iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111 com. 7, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 bis, Decreto Legisl. 02/10/2018 num. 122 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 24 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12244 del 2019 Rv. 275723-01, N. 36468 del 2023 Rv. 285076-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 38954 del 2019 Rv. 276463-01

Sez. 6, Sentenza n. 213 del 22/11/2023 Ud. (dep. **03/01/2024**) Rv. **285602-01**

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: GALLUCCI ENRICO. Relatore: GALLUCCI ENRICO. Imputato: OSAWARU MATTHEW (CUI 051MRIH). P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 27/04/2023

568004 MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - Confisca - Modifica dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 ad opera del d.l. n. 123 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 159 del 2023 - Applicazione retroattiva - Limiti.

In tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la modifica introdotta all'art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159), che ha incluso la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen., si applica retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, comma primo, cod. pen., sicché, ai fini della individuazione del regime applicabile, deve aversi riguardo alla legge in vigore al momento in cui è stata emessa la sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 85 bis CORTE COST., Decreto Legge 15/09/2023 num. 123 art. 4 com. 3, Legge 13/11/2023 num. 159 art. 1, Cod. Pen. art. 200 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 236 com. 2, Cod. Pen. art. 240 bis

Massime precedenti Conformi: N. 21491 del 2015 Rv. 263768-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi: N. 20130 del 2022 Rv. 283248-01, N. 31209 del 2015 Rv. 264322-01

Sez. 6, Sentenza n. 3992 del 21/11/2023 Ud. (dep. **30/01/2024**) Rv. **285902-01**

Presidente: **CALVANESE ERSILIA**. *Estensore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO**. *Relatore:* **PATERNO' RADDUSA BENEDETTO**. *Imputato:* **Z. P.M. DE MASELLIS MARIELLA**. (Parz. Diff.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 19/04/2023

577006 PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - Pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. - Disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità in appello - Richiesta dell'imputato - Necessità - Termine finale di proposizione - Indicazione.

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 20 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 58, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 46782 del 2023 Rv. 285564-01, N. 33027 del 2023 Rv. 285090-01

Massime precedenti Difformi: N. 41313 del 2023 Rv. 285708-01

Massime precedenti Vedi: N. 46445 del 2023 Rv. 285510-01, N. 6257 del 2016 Rv. 266500-01, N. 19326 del 2015 Rv. 263558-01, N. 35849 del 2019 Rv. 276716-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

Sez. 6, Sentenza n. 2319 del 16/11/2023 Ud. (dep. **18/01/2024**) Rv. **285890-01**

Presidente: **DE AMICIS GAETANO**. *Estensore:* **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA**. *Relatore:* **DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA**. *Imputato:* **O. P.M. RICCARDI GIUSEPPE**. (Parz. Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO ROMA, 09/01/2023

609024 REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITA' - Vittima di tratta costretta ad effettuare un trasporto di sostanze stupefacenti - Configurabilità della scriminante - Sussistenza - Ragioni.

In tema di cause di giustificazione, in conformità ad un'interpretazione dell'art. 54 cod. pen. che tenga conto delle disposizioni sovranazionali di cui all'art. 2.2 della Direttiva 2011/36/UE e del Considerando n. 11 della medesima, risulta configurabile lo stato di necessità in favore di persona vulnerabile, in quanto vittima di tratta e in condizioni di asservimento nei confronti di organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, costretta a compiere un trasporto di stupefacenti, senza una concreta possibilità di sottrarsi alla situazione di pericolo ricorrendo alla protezione dell'Autorità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE del 2011 num. 36, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4, Cod. Pen. art. 601, Direttive del Consiglio CEE

SEZIONE SESTA

25/10/2012 num. 29, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 quater

Massime precedenti Vedi: N. 19225 del 2012 Rv. 252620-01, N. 15654 del 2022 Rv. 283168-01, N. 47712 del 2022 Rv. 283785-01, N. 40270 del 2015 Rv. 265039-01

Sez. 6, Sentenza n. 598 del 10/11/2023 Ud. (dep. **08/01/2024**) Rv. **285884-01**

Presidente: **VILLONI ORLANDO.** *Estensore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Relatore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Imputato:* **LEONE MARCO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 07/03/2023

602004 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA - Rifiuto di fornire i documenti di identità e di rendere le proprie generalità - Perfezionamento - Indicazioni fornite successivamente o conoscenza del soggetto da parte del pubblico ufficiale - Rilevanza - Esclusione.

Il reato di cui all'art. 651 cod. pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente o che l'identità del soggetto fosse agevolmente accertabile per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 651

Massime precedenti Conformi: N. 34689 del 2007 Rv. 237606-01, N. 9957 del 2015 Rv. 262644-01

Massime precedenti Vedi: N. 3764 del 1998 Rv. 210123-01, N. 2021 del 2020 Rv. 278068-01

Sez. 6, Sentenza n. 598 del 10/11/2023 Ud. (dep. **08/01/2024**) Rv. **285884-02**

Presidente: **VILLONI ORLANDO.** *Estensore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Relatore:* **GALLUCCI ENRICO.** *Imputato:* **LEONE MARCO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)**

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO L'AQUILA, 07/03/2023

661064 IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - Prescrizione maturata dopo la sentenza di condanna in primo grado - Rilevabilità in cassazione - Condizioni - Giudicato parziale - Esclusione.

In tema di impugnazioni, in caso di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna cumulativa, relativa a più reati ascritti allo stesso imputato col vincolo della continuazione, la possibilità di rilevare in sede di legittimità la prescrizione del reato che sia maturata dopo la condanna in primo grado e prima della sentenza di secondo grado, ancorché non eccepita né rilevata in sede di appello, presuppone che su tale reato non si fosse formato precedentemente il giudicato (nella specie per la mancanza proposizione di motivi di appello specifici in relazione a tale reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591

Massime precedenti Vedi: N. 26807 del 2023 Rv. 284783-01, N. 51531 del 2019 Rv. 277811-01, N. 10409 del 2015 Rv. 263889-01, N. 45763 del 2018 Rv. 274152-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12602 del 2016 Rv. 266819-01, N. 19415 del 2023 Rv. 284481-01

Sez. 6, Sentenza n. 2106 del 10/11/2023 Ud. (dep. **17/01/2024**) Rv. **285894-01**

Presidente: **VILLONI ORLANDO.** *Estensore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Relatore:* **TRIPICCIONE DEBORA.** *Imputato:* **COPPOLA GENNARO. P.M. GARGIULO RAFFAELE.** (Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO NAPOLI, 23/01/2023

661025 IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Pene sostitutive ex art. 20-bis cod. pen. - Disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) - Giudizio cartolare di appello - Richiesta dell'imputato - Necessità - Termine finale di cinque giorni liberi prima dell'udienza - Perentorietà.

Nel giudizio di appello a trattazione scritta, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., in base alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare con l'atto di gravame o, al più tardi, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza, previsto per la presentazione delle conclusioni dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da intendersi come perentorio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 20 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 46782 del 2023 Rv. 285564-01, N. 15718 del 2023 Rv. 284499-01, N. 18483 del 2022 Rv. 283262-01, N. 11630 del 2020 Rv. 278719-01, N. 30333 del 2021 Rv. 281726-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12872 del 2017 Rv. 269125-01

Sez. 6, Sentenza n. 3350 del 07/11/2023 Cc. (dep. **26/01/2024**) Rv. **285907-02**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **RICCIO STEFANIA.** *Relatore:* **RICCIO STEFANIA.** *Imputato:* **PMT C/ DEL CORE ANTONIO. P.M. LORI PERLA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 30/06/2023

606102 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - Reati contro la pubblica amministrazione - Qualifica soggettiva - "Cartaio" del casinò di Sanremo - Incaricato di pubblico servizio - Sussistenza - Ragioni.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il "cartaio", addetto presso il casinò di Sanremo a certificare la conformità alle regole tecniche degli strumenti da gioco, a rinnovarne la provvista e a disporre ove occorra la sostituzione, in quanto, con compiti non meramente esecutivi ed implicanti conoscenza di norme tecniche, garantisce le condizioni per il corretto svolgersi del gioco stesso, i cui proventi costituiscono entrate tributarie.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/1986 num. 318 art. 19, Regio Decr. Legge 22/12/1927 num. 2248 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18928 del 2016 Rv. 266978-01, N. 41676 del 2012 Rv. 253985-01

SEZIONE SESTA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6087 del 2021 Rv. 280573-01

Sez. 6, Sentenza n. 3350 del 07/11/2023 Cc. (dep. **26/01/2024**) Rv. **285907-01**

Presidente: **DI STEFANO PIERLUIGI.** *Estensore:* **RICCIO STEFANIA.** *Relatore:* **RICCIO STEFANIA.** *Imputato:* **PMT C/ DEL CORE ANTONIO.** *P.M.* **LORI PERLA.** (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' GENOVA, 30/06/2023

554002 GIUOCO - CASE DA GIUOCO AUTORIZZATE - Casinò di Sanremo - Gestione e controllo delle attività di gioco autorizzato - Natura di pubblico servizio - Ragioni.

Ha natura di servizio pubblico l'attività di gestione dei giochi esercitata dalla società concessionaria dei servizi del Casinò di Sanremo, poiché gli incassi del gioco costituiscono "pro quota" entrate tributarie di cui va garantita la destinazione, mentre le attività di controllo del gioco ne assicurano la liceità, oltre che la prevenzione delle possibili attività criminali connesse al maneggio di ingenti flussi di danaro ed il contrasto alla ludopatia.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST., Decreto Legge 01/07/1986 num. 318 art. 19, Regio Decr. Legge 22/12/1927 num. 2248 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/04/1948 num. 496

Massime precedenti Vedi: N. 18928 del 2016 Rv. 266978-01, N. 41676 del 2012 Rv. 253985-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6087 del 2021 Rv. 280573-01

Sez. 6, Sentenza n. 4003 del 25/10/2023 Cc. (dep. **30/01/2024**) Rv. **285903-01**

Presidente: **RICCIARELLI MASSIMO.** *Estensore:* **ROSATI MARTINO.** *Relatore:* **ROSATI MARTINO.** *Imputato:* **COSTANZO NICOLA.** *P.M.* **ANIELLO ROBERTO.** (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 13/06/2023

664122 MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Confisca di beni già sottoposti a sequestro disposta nella sentenza di condanna in primo grado - Istanza di revoca ed eventuale appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Allegazione di elementi nuovi - Necessità - Conferma della confisca in appello - Istanza di revoca - Preclusione.

900001 PROCURA EUROPEA - IN GENERE In genere.

In tema di misure cautelari reali, l'istanza di revoca del sequestro preventivo e l'appello cautelare avverso l'eventuale decisione di rigetto non sono preclusi dalla confisca non irrevocabile disposta con la sentenza di primo grado, sempre che siano dedotti elementi nuovi rispetto agli atti processuali, non vagliati nella decisione di condanna, e sia ancora in discussione il merito della statuizione ablatoria, non potendo essere proposti dopo la pronuncia della sentenza di appello confermativa della confisca.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 com. 3, Cod. Pen. art. 240 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3031 del 2023 Rv. 283946-01, N. 11914 del 2019 Rv. 275323-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 48126 del 2017 Rv. 270938-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 2318 del 17/10/2023** Ud. (dep. 18/01/2024) Rv. 285896-01

Presidente: CALVANESE ERSILIA. Estensore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA. Imputato: S. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz. Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 27/09/2022

659050 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DELL'IMPUTATO - Imputato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa - Legittimo impedimento a comparire - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

Non costituisce legittimo impedimento a comparire dell'imputato la sottoposizione alla misura coercitiva di cui all'art. 282-ter cod. proc. pen., atteso che le relative prescrizioni di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza fisica da tali luoghi o dalla persona offesa, anche se disposte cumulativamente, non comportano una limitazione della libertà di movimento del soggetto gravato che abbia carattere assoluto, da doversi ritenere sussistente anche nel contesto "protetto" dell'udienza, neppure nei casi di prevista partecipazione ad essa della persona offesa, sicché non si pone alcuna esigenza di autorizzare l'imputato a presenziare al dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter

Massime precedenti Vedi: N. 26622 del 2022 Rv. 283880-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7635 del 2022 Rv. 282806-01, N. 39005 del 2021 Rv. 281957-01

Sez. 6, **Sentenza n. 2750 del 03/10/2023** Cc. (dep. 22/01/2024) Rv. 285892-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: NACHITI MEHDI. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE LUCCA, 19/06/2023

664028 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE - Udiienza preliminare - Declaratoria di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare - Decorrenza "ex novo" del termini di durata massima - Esclusione - Ragioni.

I termini di durata massima della custodia cautelare, stabiliti per la fase che inizia con l'esecuzione della misura e che si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente nel caso in cui nel corso dell'udienza preliminare sia dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza medesima, perché la declaratoria di nullità interviene nella stessa fase non ancora conclusa e non determina la regressione del procedimento ad una fase diversa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 418 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 419 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34786 del 2008 Rv. 241401-01, N. 24498 del 2006 Rv. 234660-01

Massime precedenti Vedi: N. 20080 del 2001 Rv. 218887-01, N. 35928 del 2001 Rv. 219767-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, Sentenza n. 2101 del 03/10/2023 Ud. (dep. 17/01/2024) Rv. 285889-01

Presidente: DE AMICIS GAETANO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: LAWANI ERULE WESTLY. P.M. SALVADORI SILVIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO BOLOGNA, 10/01/2023

664109 MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE - Revoca prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere - Ammissibilità - Condizioni.

La misura cautelare del sequestro conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è suscettibile di revoca solo nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'adozione, sicché la mancata impugnazione del provvedimento impositivo, ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen., ne determina la definitività.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 317 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 318 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 39171 del 2013 Rv. 256763-01, N. 45929 del 2005 Rv. 233216-01, N. 40407 del 2012 Rv. 254631-01, N. 44578 del 2016 Rv. 267930-01

Massime precedenti Diformi: N. 1778 del 1998 Rv. 211715-01, N. 7226 del 2007 Rv. 235965-01

Massime precedenti Vedi: N. 4459 del 2017 Rv. 269614-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34623 del 2002 Rv. 222261-01

Sez. 6, Sentenza n. 2098 del 14/09/2023 Ud. (dep. 17/01/2024) Rv. 285888-01

Presidente: CRISCUOLO ANNA. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: U. P.M. CENICCOLA E. ELISABETTA. (Parz. Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, CORTE APPELLO ANCONA, 08/11/2022

597047 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - Art. 570-bis cod. pen. - Ambito di applicazione - Inadempimento dell'obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge separato - Configurabilità del reato - Sussistenza.

In tema di reati contro la famiglia, l'art. art. 570-bis cod. pen. punisce gli inadempimenti degli obblighi economici originati dal procedimento di separazione dei coniugi, tanto nei confronti dei figli, quanto nel caso in cui tali obblighi siano imposti in favore del coniuge separato, atteso che la disposizione incriminatrice non pone alcuna distinzione con riferimento ai soggetti beneficiari.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST., Legge del 1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST., Legge del 2006 num. 54 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 36205 del 2020 Rv. 280179-01

Massime precedenti Vedi: N. 36263 del 2011 Rv. 250879-01, N. 43341 del 2016 Rv. 268506-01

SEZIONE SESTA

Sez. 6, **Sentenza n. 1245 del 08/06/2023** Ud. (dep. 10/01/2024) Rv. **285886-02**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: ALESSANDRI' GIORGIO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 12/10/2022

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Competenza specifica del pubblico agente in relazione all'atto oggetto di mercimonio - Necessità - Esclusione - Appartenenza dell'atto alla sfera di competenza o influenza dell'ufficio cui appartiene il corrotto - Sufficienza.

In tema di corruzione propria, l'atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell'ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza, sia pur di mero fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319

Massime precedenti Conformi: N. 20502 del 2010 Rv. 247373-01, N. 23355 del 2016 Rv. 267060-01, N. 4177 del 2004 Rv. 227100-01, N. 17973 del 2019 Rv. 275935-02 Rv. 275935-02

Sez. 6, **Sentenza n. 1245 del 08/06/2023** Ud. (dep. 10/01/2024) Rv. **285886-01**

Presidente: RICCIARELLI MASSIMO. Estensore: SILVESTRI PIETRO. Relatore: SILVESTRI PIETRO. Imputato: ALESSANDRI' GIORGIO. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 12/10/2022

606063 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - IN GENERE - Stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi privati - Presenza anche di episodi di atti contrari ai doveri d'ufficio - Reato di cui all'art. 319 cod. pen. - Assorbimento del reato di cui all'art. 318 cod. pen. - Reato unico permanente - Conseguenze in tema di competenza per territorio.

In tema di corruzione, lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi, con episodi sia di atti contrari ai doveri d'ufficio che di atti conformi o non contrari a tali doveri, configura un unico reato permanente, previsto dall'art. 319 cod. pen., in cui è assorbita la meno grave fattispecie di cui all'art. 318 stesso codice, con conseguente radicamento della competenza per territorio nel luogo di inizio della consumazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 16781 del 2021 Rv. 281089-05, N. 51126 del 2019 Rv. 278192-05

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15208 del 2010 Rv. 246583-01

GENNAIO 2024

Rassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione

Sezione settima



SEZIONE SETTIMA

Sez. 7, Ordinanza n. 1585 del 07/12/2023 Cc. (dep. 12/01/2024) Rv. 285606-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: PROCIDA GIANLUCA.

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO SALERNO, 22/05/2023

661193 IMPUGNAZIONI - TERMINI - IN GENERE - Ricorso per cassazione - Termini - Disciplina emergenziale pandemica - Udiienza non partecipata - Applicabilità dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Condizioni - Ragioni.

In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cassazione avverso le pronunce rese all'esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis

Massime precedenti Vedi: N. 43835 del 2023 Rv. 285332-01, N. 49315 del 2023 Rv. 285499-01

Sez. 7, Sentenza n. 1576 del 07/12/2023 Cc. (dep. 12/01/2024) Rv. 285605-01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: MANSOUR MOUEZ. (Diff.)

Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO CATANIA, 16/05/2023

618036 SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE - Inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi" - Reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Configurabilità - Esclusione - Rilevanza ai fini dell'eventuale aggravamento della misura - Sussistenza.

L'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche ma può, tuttavia, essere valutata dal giudice ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Costituzione art. 25, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 42332 del 2017 Rv. 270764-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 40076 del 2017 Rv. 270496-01

SEZIONE SETTIMA

Sez. 7, **Ordinanza n. 3544 del 07/12/2023** Cc. (dep. **29/01/2024**) Rv. **285864-01**

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: LANNA ANGELO VALERIO. Relatore: LANNA ANGELO VALERIO. Imputato: CORTAZZO NICOLA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO NAPOLI, 30/01/2023

606056 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO - Abuso di ufficio per violazione di legge - Incorporazione della disposizione violata nella norma incriminatrice - Esclusione - Codice dei contratti pubblici - Procedura di affidamento diretto di servizio pubblico - Modifica della soglia di affidamento - Irrilevanza - Fattispecie.

Nell'abuso di ufficio la violazione di legge rappresenta un presupposto di fatto che non integra il delitto, con la conseguenza che tale requisito deve essere valutato con riferimento al tempo in cui il fatto è stato commesso, ed è irrilevante ex art. 2 cod. pen. la modifica sopravvenuta della disposizione di legge. (Fattispecie in cui l'imputato nella qualità di segretario comunale ha violato la procedura di affidamento diretto di un servizio pubblico mediante l'artificioso frazionamento del valore delle prestazioni di servizi in importi inferiori alla somma di 40.000 euro, successivamente elevata a 150.000 euro ex art. 50, comma 1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2023 num. 36 art. 50 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 11520 del 2019 Rv. 275990-01, N. 32797 del 2013 Rv. 256665-01, N. 5411 del 2020 Rv. 278595-01, N. 11905 del 2016 Rv. 266474-01, N. 10656 del 2003 Rv. 224017-01, N. 46669 del 2011 Rv. 252194-01, N. 28681 del 2017 Rv. 270335-01, N. 18149 del 2005 Rv. 231342-01